

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
nn. 23, 47
- ASSICURAZIONI:
nn. 84, 144, 152, 166
- BANCHE:
nn. 2, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 25, 27, 36, 42, 52, 84, 98, 104, 108, 110, 123, 132, 139, 144, 152, 154, 165, 166, 167, 169, 178, 188
- BILANCI SOCIETARI:
nn. 13, 55, 72, 77, 99, 124, 132, 154, 161, 165, 167, 168
- BILANCIA DEI PAGAMENTI:
nn. 116
- CIRCOLAZIONE MONETARIA:
nn. 67
- COMMERCIO:
nn. 38
- COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 36
- CONCORRENZA:
nn. 9, 85, 169
- CONTABILITÀ DI STATO:
nn. 124, 128, 129, 130, 154, 165, 168, 177, 189
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 21, 124, 168
- CONTRIBUTI SOCIALI:
nn. 3, 7, 12, 14, 16, 30, 33, 45, 79, 82, 86, 124, 154, 165, 168, 174, 187
- DIRITTO SOCIETARIO:
nn. 87, 109, 123, 141, 148, 163, 169, 173, 184
- FINANZA DECENTRATA:
nn. 51, 86, 92, 124, 125, 136, 137, 141, 145, 154, 155, 165, 168, 171, 181, 182, 185
- FONDI PENSIONE:
nn. 18, 50, 166
- IMPOSTE DIRETTE (IRES):
nn. 86, 99, 124, 154, 155, 161, 165, 166, 168, 174, 187
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEF):
nn. 86, 99, 124, 154, 161, 165, 168, 175
- IMPOSTE DIRETTE:
nn. 4, 6, 11, 15, 31, 41, 55, 57, 72, 86, 91, 95, 96, 99, 118, 124, 132, 133, 139, 141, 154, 161, 165, 166, 168, 177
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
nn. 41, 54, 56, 131, 140, 149, 157, 168
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
nn. 57, 103, 106, 124, 141, 168
- IMPOSTE INDIRETTE:
nn. 98, 104, 124, 125, 133, 136, 141, 142, 154, 165, 168
- INCENTIVI FISCALI:
nn. 41, 54, 55, 56, 57, 72, 95, 96, 124, 133, 141, 154, 165, 168, 175
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
nn. 35, 103, 106, 168
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
nn. 5, 18, 19, 20, 36, 40, 43, 76, 84, 110, 132, 144, 148, 152, 154, 165, 184
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
nn. 1, 165
- LEGGE COMUNITARIA:
nn. 138
- LEGGE FINANZIARIA:
nn. 7, 57, 72, 86, 102, 124, 168
- MERCATI FINANZIARI:
nn. 24, 36, 43, 87, 88, 110, 138, 169
- MERCATO DEL LAVORO:
nn. 78, 79, 82, 89, 119, 122, 124, 133, 141, 154, 165, 168
- NORMATIVA CONTABILE DEL SEBC:
nn. 37, 44, 67, 68, 81, 83, 100, 101, 111
- OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI:
nn. 97
- OPERE PUBBLICHE:
nn. 71, 124
- PENSIONI:
nn. 3, 8, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 35, 50, 59, 72, 102, 118, 120, 121, 126, 154, 162, 165, 166, 176
- PRESTAZIONI SOCIALI:
nn. 102, 119, 122, 124, 125, 133, 136, 141, 154, 165, 168
- PUBBLICO IMPIEGO:
nn. 124, 146, 151, 153, 156, 168, 170, 179, 180, 183
- RISERVA OBBLIGATORIA:
nn. 21, 94
- SANITÀ:
nn. 22, 61, 65, 92, 114, 117, 124, 143, 150, 154, 160, 165, 168
- SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:
nn. 75, 112
- SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 21, 35, 57, 86, 124, 154, 165, 168, 177
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
nn. 20, 32, 34, 39, 46, 48, 49, 53, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 80, 90, 93, 105, 113, 115, 124, 127, 135, 159, 172
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
nn. 164, 186
- TESORERIA UNICA:
nn. 35, 57, 107, 124, 128, 129, 130, 134, 147, 158, 168
- TITOLI DI STATO:
nn. 87
- TRASPARENZA:
nn. 20, 152, 169
- VALORI MOBILIARI:
nn. 5, 19, 20, 24, 36, 39, 43, 55, 72, 99, 110, 133, 139, 141, 148, 154, 161, 165, 168, 169, 174, 184, 187

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) - **RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)
Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 2) - **DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)
Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 3) - **L. 29.5.1982, n. 297** (G.U. 31.5.1982, n. 147)
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 4) - **L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 5) - **Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Cooperazione e normativa nell'Unione europea, p. 286
I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare, p. 345
- 6) - **DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)
Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 7) - **L. 11.3.1988, n. 67** (Suppl. ord. G.U. 14.3.1988, n. 61)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
C - La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali, p. 321
- 8) - **L. 9.3.1989, n. 88** (Suppl. ord. G.U. 13.3.1989, n. 60)
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 9) - **L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: Indagine conoscitiva sui servizi bancari e di intermediazione finanziaria, p. 363
La tutela della concorrenza, p. 365
- 10) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)
Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437

- 11) - L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delegha al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 12) - DL 29.3.1991, n. 103** (G.U. 2.4.1991, n. 77)
Disposizioni urgenti in materia previdenziale. (*Convertito nella L. 1.6.1991, n. 166.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 13) - D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)
Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 14) - L. 1.6.1991, n. 166** (G.U. 1.6.1991, n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.3.1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 15) - L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 16) - D.lgs. 27.1.1992, n. 80** (Suppl. ord. G.U. 13.2.1992, n. 36)
Attuazione della direttiva (CEE) n. 987/80, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 17) - D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)
Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
La normativa di vigilanza, p. 295
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 18) - D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I fondi pensione bancari interni, p. 314
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 19) - Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22** (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)
Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La normativa comunitaria, p. 373
- 20) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
 La normativa di vigilanza, p. 295
 Struttura del sistema finanziario, p. 301
 Le banche e i gruppi bancari, p. 302
 Le società finanziarie, p. 312
 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari, p. 336
 I controlli sulle società finanziarie, p. 348
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari, p. 355
 L'attività sanzionatoria, p. 357
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Lo sviluppo della concorrenza, p. 361
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 338
- 21) - L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 22) - L. 24.12.1993, n. 537** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1993, n. 303)
 Interventi correttivi di finanza pubblica.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 23) - DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 24) - Deliberazione CICR 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari, p. 355
- 25) - Deliberazione CICR 3.3.1994** (G.U. 11.3.1994, n. 58)
 Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 334
- 26) - D.lgs. 30.6.1994, n. 509** (G.U. 23.8.1994, n. 196)
 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24.12.1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 27) - DM 21.12.1994** (G.U. 30.12.1994, n. 304)
 Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 334
- 28) - L. 8.8.1995, n. 335** (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)
 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 29) - D.lgs. 10.2.1996, n. 103** (Suppl. ord. G.U. 2.3.1996, n. 52)
 Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 30) - D.lgs. 28.3.1996, n. 207** (G.U. 24.4.1996, n. 96)
 Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali, p. 321
- 31) - L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)
 Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- 32) - Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
 Bonifici transfrontalieri.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 335
- 33) - D.lgs. 16.4.1997, n. 146** (G.U. 9.6.1997, n. 132)
 Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali, p. 321
- 34) - DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)
 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 35) - L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 178
- Appendice:* Imposte dirette, p. 311
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 36) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
 Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
 Sviluppi dell'azione di vigilanza, p. 332
 I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare, p. 345
 Le ispezioni, p. 349
 L'attività sanzionatoria, p. 357
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati, p. 370
- 37) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
 Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 38) - D.lgs. 31.3.1998, n. 114** (Suppl. ord. G.U. 24.4.1998, n. 95)
 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Produttività e concorrenza nel settore dei servizi, p. 91
- 39) - Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166)
 Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La normativa comunitaria, p. 373
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 336

- 40) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
 Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 41) - L. 23.12.1998, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Imposte indirette, p. 316
- 42) - DM 23.12.1998** (G.U. 29.12.1998, n. 302)
 Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 334
- 43) - Delibera Consob 23.12.1998, n. 11768** (G.U. 30.12.1998, n. 303)
 Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: Gli interventi di vigilanza, p. 390
- 44) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7** (G.U. CE 24.2.2001, n. L 55/79)
 Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 45) - Regolamento CE 21.6.1999, n. 1260** (G.U. CE 26.6.1999, n. L 161)
 Regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Contributi sociali, p. 321
- 46) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 335
- 47) - L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999, n. 265)
 Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 48) - Direttiva CE 13.12.1999, n. 93** (G.U. CE 19.1.2000, n. L 13/12)
 Quadro comunitario per le firme elettroniche.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 49) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 335
- 50) - D.lgs. 18.2.2000, n. 47** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2000, n. 57)
 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 51) - D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 182
Appendice: Finanza decentrata, p. 317

- 52) - Direttiva CE 20.3.2000, n. 12** (G.U. CE 26.5.2000, n. L 126)
Direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Cooperazione e normativa nell'Unione europea, p. 286
- 53) - D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 335
- 54) - DL 26.9.2000, n. 265** (G.U. 27.9.2000, n. 226)
Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca. (*Convertito nella L. 23.11.2000, n. 343.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 55) - L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
Misure in materia fiscale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 56) - L. 23.11.2000, n. 343** (G.U. 25.11.2000, n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 26.9.2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 57) - L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Imposte indirette, p. 316
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 58) - DPR 28.12.2000, n. 445** (Suppl. ord. G.U. 20.2.2001, n. 42)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 59) - D.lgs. 30.3.2001, n. 165** (Suppl. ord. G.U. 9.5.2001, n. 106)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 60) - D.lgs. 12.4.2001, n. 210** (G.U. 7.6.2001, n. 130)
Attuazione della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 336
- 61) - DL 18.9.2001, n. 347** (G.U. 19.9.2001, n. 218)
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (*Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 62) - DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (*Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.*)
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 337

- 63) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001** (G.U. 30.10.2001, n. 253)
Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 337
- 64) - DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 335
- 65) - L. 16.11.2001, n. 405** (G.U. 17.11.2001, n. 268)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18.9.2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 66) - L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 337
- 67) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/52)
Emissione delle banconote in euro.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 68) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/55)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 69) - DM 13.12.2001, n. 456** (G.U. 3.1.2002, n. 2)
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 335
- 70) - Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344/13)
Pagamenti transfrontalieri in euro.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 337
- 71) - L. 21.12.2001, n. 443** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2001, n. 299)
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: L'economia italiana: gli investimenti, p. 76
La congiuntura e le politiche economiche regionali, p. 98
- 72) - L. 28.12.2001, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2001, n. 301)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 73) - D.lgs. 23.1.2002, n. 10** (G.U. 15.2.2002, n. 39)
Attuazione della direttiva CE 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 74) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 396

Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 335

- 75) - L. 9.4.2002, n. 55** (G.U. 10.4.2002, n. 84)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7.2.2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Le privatizzazioni e i servizi di pubblica utilità, p. 94

- 76) - Direttiva CE 6.6.2002, n. 47** (G.U. CE 27.6.2002, n. L 168/43)
Contratti di garanzia finanziaria.

G - La supervisione sui mercati

Testo: La normativa comunitaria, p. 373

- 77) - Regolamento CE 19.7.2002, n. 1606** (G.U. CE 11.9.2002, n. L 243)
Regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa di vigilanza, p. 295

- 78) - L. 30.7.2002, n. 189** (Suppl. ord. G.U. 26.8.2002, n. 199)
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Italia: l'occupazione e la sua composizione, p. 109

Italia: la disoccupazione e l'offerta di lavoro, p. 113

- 79) - DL 25.9.2002, n. 210** (G.U. 25.9.2002, n. 225)
Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 266.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Contributi sociali, p. 321

- 80) - Provvedimento Banca d'Italia 30.9.2002** (G.U. 10.10.2002, n. 238)
Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di attuazione della direttiva CE 98/26.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in

quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 336

- 81) - Decisione BCE 21.11.2002, n. 9** (G.U. CE 28.11.2002, n. L 323/49)

Distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione.

I - Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Nota integrativa, p. 437

- 82) - L. 22.11.2002, n. 266** (G.U. 23.11.2002, n. 275)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

C - La finanza pubblica

Appendice: Contributi sociali, p. 321

- 83) - Indirizzo BCE 5.12.2002, n. 10** (G.U. UE 3.3.2003, n. L 58/1)

Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

I - Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Nota integrativa, p. 437

- 84) - Direttiva CE 16.12.2002, n. 87** (G.U. UE 11.2.2003, n. L 35/1)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa di vigilanza, p. 295

- 85) - Regolamento CE 16.12.2002, n. 2003/1** (G.U. UE 4.1.2003, n. L 1/1)

Applicazione delle regole di concorrenza di cui gli artt. 81 e 82 del trattato.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: I procedimenti comunitari rilevanti per la tutela della concorrenza nel settore bancario, p. 368

- 86) - L. 27.12.2002, n. 289** (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Finanza decentrata, p. 317
Contributi sociali, p. 321
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 87) - D.lgs. 17.1.2003, n. 6** (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)
Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001, n. 366.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: Gli interventi di vigilanza, p. 390
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 88) - Direttiva CE 28.1.2003, n. 6** (G.U. UE 12.4.2003, n. L 96/16)
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abusi di mercato).
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 375
- 89) - L. 14.2.2003, n. 30** (G.U. 26.2.2003, n. 47)
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Italia: l'occupazione e la sua composizione, p. 109
Italia: le retribuzioni e il costo del lavoro, p. 121
- 90) - DPR 7.4.2003, n. 137** (G.U. 17.6.2003, n. 138)
Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del D.lgs. 23.1.2002, n. 10.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 91) - Direttiva CE 3.6.2003, n. 48** (G.U. UE 26.6.2003, n. L 157/38)
Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- 92) - L. 5.6.2003, n. 131** (G.U. 10.6.2003, n. 132)
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 93) - Provvedimento Banca d'Italia 5.6.2003** (G.U. 20.6.2003, n. 141)
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 336
- 94) - Regolamento BCE 12.9.2003, n. 9** (G.U. UE 2.10.2003, n. L 250/10)
Applicazione di riserve obbligatorie minime.
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: La gestione della politica monetaria nell'area dell'euro, p. 207
Appendice: Riserva obbligatoria, p. 333
- 95) - DL 30.9.2003, n. 269** (Suppl. ord. G.U. 2.10.2003, n. 229)
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (*Convertito nella L. 24.11.2003, n. 326.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- 96) - L. 24.11.2003, n. 326** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2003, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311

- 97) - Indirizzo BCE 1.12.2003, n. 16** (G.U. UE 8.3.2004, n. L 69/1)
Modifica all'Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema.
D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: La gestione della politica monetaria nell'area dell'euro, p. 207
Appendice: Operazioni di rifinanziamento principali, p. 333
- 98) - DL 10.12.2003, n. 341** (G.U. 11.12.2003, n. 287)
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari. (*Convertito nella L. 9.2.2004, n. 31.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 99) - D.lgs. 12.12.2003, n. 344** (Suppl. ord. G.U. 16.12.2003, n. 291)
Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della L. 7.4.2003, n. 80.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 100) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 22** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9/39)
Modifica all'art. 1, lett. f), della decisione BCE/2001/16, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 101) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 23** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9/40)
Modifica alla decisione BCE/2001/15, relativa all'emissione delle banconote in euro.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 102) - L. 24.12.2003, n. 350** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2003, n. 299)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 103) - DL 24.12.2003, n. 355** (G.U. 29.12.2003, n. 300)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (*Convertito nella L. 27.2.2004, n. 47.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 104) - L. 9.2.2004, n. 31** (G.U. 9.2.2004, n. 32)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.12.2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 105) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 338
- 106) - L. 27.2.2004, n. 47** (G.U. 27.2.2004, n. 48)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 107) - DM 5.3.2004** (G.U. 18.3.2004, n. 65)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - anno 2004.
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 108) - Deliberazione CICR 23.3.2004** (G.U. 28.4.2004, n. 99)
Modifica della delibera CICR 2.8.1996 in tema di "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni".
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa di vigilanza, p. 295

- 109) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 25** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 142/12)
Direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto (Testo rilevante ai fini del SEE).
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: L'evoluzione del quadro giuridico per l'attività delle imprese, p. 101
- 110) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145/1)
Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.
D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: Il mercato azionario, p. 271
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Cooperazione e normativa nell'Unione europea, p. 286
- 111) - Decisione BCE 22.4.2004, n. 9** (G.U. UE 9.6.2004, n. L 205/17)
Modifica alla decisione BCE/2001/15, del 6.12.2001, relativa all'emissione delle banconote in euro.
I - Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 112) - DPCM 11.5.2004** (G.U. 18.5.2004, n. 115)
Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione delle proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Le privatizzazioni e i servizi di pubblica utilità, p. 94
- 113) - Provvedimento Banca d'Italia 9.6.2004** (G.U. 12.7.2004, n. 161)
Attuazione degli artt. 3 e 11 del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di recepimento della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 336
- 114) - DL 24.6.2004, n. 156** (G.U. 25.6.2004, n. 147)
Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica. (*Convertito nella L. 2.8.2004, n. 202.*)
C - La finanza pubblica
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 182
- 115) - D.lgs. 24.6.2004, n. 180** (G.U. 21.7.2004, n. 169)
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 337
- 116) - Indirizzo BCE 16.7.2004, n. 15** (G.U. UE 30.11.2004, n. L 354/34)
Obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero, p. 144
- 117) - L. 2.8.2004, n. 202** (G.U. 10.8.2004, n. 186)
Conversione in legge, con modificazioni del DL 24.6.2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica.
C - La finanza pubblica
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 182
- 118) - L. 23.8.2004, n. 243** (G.U. 21.9.2004, n. 222)
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 119) - DL 5.10.2004, n. 249** (G.U. 6.10.2004, n. 235)
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (*Convertito nella L. 3.12.2004, n. 291.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322

- 120) - DM 6.10.2004** (G.U. 6.10.2004, n. 235)
 Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23.8.2004, n. 243.
C - La finanza pubblica
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 178
- 121) - DM 20.11.2004** (G.U. 10.12.2004, n. 289)
 Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.
C - La finanza pubblica
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 178
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 122) - L. 3.12.2004, n. 291** (G.U. 4.12.2004, n. 285)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 5.10.2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 123) - D.lgs. 28.12.2004, n. 310** (G.U. 30.12.2004, n. 305)
 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: I controlli sulle banche e sui gruppi bancari, p. 336
- 124) - L. 30.12.2004, n. 311** (Suppl. ord. G.U. 31.12.2004, n. 306)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La congiuntura e le politiche economiche regionali, p. 98
C - La finanza pubblica
Testo: La politica di bilancio del 2005: l'Italia, p. 165
 Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 175
 Le Amministrazioni locali, p. 182
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Imposte indirette, p. 316
 Finanza decentrata, p. 317
 Contributi sociali, p. 321
 Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 125) - DL 31.1.2005, n. 7** (G.U. 31.1.2005, n. 24)
 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. (*Convertito nella L. 31.3.2005, n. 43.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
 Finanza decentrata, p. 317
 Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 126) - DM 3.2.2005** (G.U. 18.3.2005, n. 64)
 Funzionamento del "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" (Art. 1, comma 45, della L. 8.8.1995, n. 335).
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 127) - Deliberazione CNIPA 17.2.2005, n. 4** (G.U. 3.3.2005, n. 51)
 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 335
- 128) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
 Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 129) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
 Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331

- 130) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le università (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 131) - DL 21.2.2005, n. 16** (G.U. 21.2.2005, n. 42)
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica. (Convertito nella L. 22.4.2005, n. 58.)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 132) - D.lgs. 28.2.2005, n. 38** (G.U. 21.3.2005, n. 66)
Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I conti economici, p. 242
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 133) - DL 14.3.2005, n. 35** (G.U. 16.3.2005, n. 62)
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (Convertito nella L. 14.5.2005, n. 80.)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Imposte indirette, p. 316
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 134) - DM 15.3.2005** (G.U. 29.3.2005, n. 72)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'art. 1, comma 20, della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-07.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 135) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005** (G.U. 24.3.2005, n. 69)
Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 335
- 136) - L. 31.3.2005, n. 43** (G.U. 1.4.2005, n. 75)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.1.2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del DL 29.11.2004, n. 280.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 316
Finanza decentrata, p. 317
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 137) - DL 31.3.2005, n. 44** (G.U. 1.4.2005, n. 75)
Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (Convertito nella L. 31.5.2005, n. 88.)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 138) - L. 18.4.2005, n. 62** (Suppl. ord. G.U. 27.4.2005, n. 96)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'attività sanzionatoria, p. 357
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 375
- 139) - D.lgs. 18.4.2005, n. 84** (G.U. 23.5.2005, n. 118)
Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311

- 140) - L. 22.4.2005, n. 58** (G.U. 22.4.2005, n. 93)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 21.2.2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 141) - L. 14.5.2005, n. 80** (Suppl. ord. G.U. 14.5.2005, n. 111)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: L'evoluzione del quadro giuridico per l'attività delle imprese, p. 101
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Imposte indirette, p. 316
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 142) - DM 24.5.2005** (G.U. 28.5.2005, n. 123)
Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della L. 30.12.2004, n. 311.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 143) - DL 27.5.2005, n. 87** (G.U. 30.5.2005, n. 124)
Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. (*Convertito nella L. 26.7.2005, n. 149.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 144) - D.lgs. 30.5.2005, n. 142** (Suppl. ord. G.U. 25.7.2005, n. 171)
Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 145) - L. 31.5.2005, n. 88** (G.U. 31.5.2005, n. 125)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.3.2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 146) - DL 30.6.2005, n. 115** (G.U. 1.7.2005, n. 151)
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (*Convertito nella L. 17.8.2005, n. 168.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 147) - DM 8.7.2005** (G.U. 18.7.2005, n. 165)
Superamento della Tesoreria unica - Sperimentazione per gli enti che aderiscono al Siope dal 1° settembre 2005.
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 148) - Deliberazione CICR 19.7.2005** (G.U. 13.8.2005, n. 188)
Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 1058).
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa di vigilanza, p. 295
- 149) - Decreto direttoriale 25.7.2005** (G.U. 1.8.2005, n. 177)
Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 150) - L. 26.7.2005, n. 149** (G.U. 29.7.2005, n. 175)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 27.5.2005, n. 87 recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322

- 151) - L. 17.8.2005, n. 168** (G.U. 22.8.2005, n. 194)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.6.2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 152) - D.lgs. 19.8.2005, n. 190** (G.U. 22.9.2005, n. 221)
Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 153) - DPR 6.9.2005** (G.U. 22.9.2005, n. 221)
Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della L. 30.12.2004, n. 311.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego, p. 290
- 154) - DL 30.9.2005, n. 203** (G.U. 3.10.2005, n. 230)
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (*Convertito nella L. 2.12.2005, n. 248.*)
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 182
Programmi e prospettive per le politiche di bilancio: l'Italia, p. 188
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Imposte indirette, p. 316
Finanza decentrata, p. 317
Contributi sociali, p. 321
Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 155) - DL 17.10.2005, n. 211** (G.U. 18.10.2005, n. 243)
Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. (*Decaduto. In gran parte recepito dalla L. 2.12.2005, n. 248.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Finanza decentrata, p. 317
- 156) - DM 18.10.2005** (G.U. 6.2.2006, n. 30)
Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 157) - Decreto direttoriale 25.10.2005** (G.U. 2.11.2005, n. 255)
Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 316
- 158) - Circolare 9.11.2005, n. 35** (G.U. 18.11.2005, n. 269)
Avvio del SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), in attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18.2.2005.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- 159) - Provvedimento Banca d'Italia 11.11.2005** (G.U. 2.12.2005, n. 281)
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 396
Le infrastrutture di pagamento nello scenario europeo, p. 414
Appendice: Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia, p. 338
- 160) - DM 16.11.2005** (G.U. 10.2.2006, n. 34)
Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 30.12.2004, n. 311.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 161) - D.lgs. 18.11.2005, n. 247** (Suppl. ord. G.U. 1.12.2005, n. 280)
Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 12.12.2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 162) - DM 18.11.2005** (G.U. 29.11.2005, n. 278)
 Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 178
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 163) - L. 28.11.2005, n. 246** (G.U. 1.12.2005, n. 280)
 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: L'evoluzione del quadro giuridico per l'attività delle imprese, p. 101
- 164) - Decisione BCE 1.12.2005**
 Variazione dei tassi ufficiali.
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I tassi d'interesse e il cambio, p. 199
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 333
- 165) - L. 2.12.2005, n. 248** (Suppl. ord. G.U. 2.12.2005, n. 281)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 182
 Programmi e prospettive per le politiche di bilancio: l'Italia, p. 188
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Imposte indirette, p. 316
 Finanza decentrata, p. 317
 Contributi sociali, p. 321
 Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 166) - D.lgs. 5.12.2005, n. 252** (Suppl. ord. G.U. 13.12.2005, n. 289)
 Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione, p. 257
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I fondi pensione bancari interni, p. 314
- 167) - Provvedimento Banca d'Italia 22.12.2005** (Suppl. ord. G.U. 14.1.2006, n. 11)
 Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa di vigilanza, p. 295
- 168) - L. 23.12.2005, n. 266** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2005, n. 302)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 175
 Programmi e prospettive per le politiche di bilancio: l'Italia, p. 188
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Imposte indirette, p. 316
 Finanza decentrata, p. 317
 Contributi sociali, p. 321
 Prestazioni di protezione sociale, p. 322
 Pubblico impiego, p. 329
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331
- I - Il bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Nota integrativa, p. 437
- 169) - L. 28.12.2005, n. 262** (Suppl. ord. G.U. 28.12.2005, n. 301)
 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**

- Testo:* L'evoluzione del quadro giuridico per l'attività delle imprese, p. 101
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
 La normativa di vigilanza, p. 295
 L'attività sanzionatoria, p. 357
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: La tutela della concorrenza, p. 365
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati, p. 370
- 170) - DL 30.12.2005, n. 272** (G.U. 30.12.2005, n. 303)
 Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi. (*Convertito nella L. 21.2.2006, n. 49.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 171) - DL 30.12.2005, n. 273** (G.U. 30.12.2005, n. 303)
 Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (*Convertito nella L. 23.2.2006, n. 51.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 172) - DM 30.12.2005** (G.U. 24.1.2006, n. 19)
 Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il servizio di Tesoreria statale e i servizi di pagamento offerti alle Amministrazioni pubbliche, p. 419
Appendice: Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria, p. 338
- 173) - D.lgs. 9.1.2006, n. 5** (Suppl. ord. G.U. 16.1.2006, n. 12)
 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14.5.2005, n. 80.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: L'evoluzione del quadro giuridico per l'attività delle imprese, p. 101
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 174) - DL 10.1.2006, n. 2** (G.U. 11.1.2006, n. 8)
 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (*Convertito nella L. 11.3.2006, n. 81.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
 Contributi sociali, p. 321
- 175) - DPCM 20.1.2006** (G.U. 27.1.2006, n. 22)
 Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- 176) - D.lgs. 2.2.2006, n. 42** (G.U. 16.2.2006, n. 39)
 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 322
- 177) - DM 7.2.2006, n. 112** (G.U. 22.3.2006, n. 68)
 Modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 426, della L. 30.12.2004, n. 311, relative alla facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 311
- 178) - Provvedimento Banca d'Italia 14.2.2006** (G.U. 7.3.2006, n. 55)
 Disposizioni di vigilanza - Partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 290

- 179) - DPCM 15.2.2006** (G.U. 2.3.2006, n. 51)
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della L. 30.12.2004, n. 311.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 180) - DPCM 15.2.2006** (G.U. 3.3.2006, n. 52)
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della L. 30.12.2004, n. 311.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 181) - Circolare 17.2.2006, n. 8** (Suppl. ord. G.U. 2.3.2006, n. 51)
Patto di stabilità interno per gli anni 2006-2008 per le province, i comuni e le comunità montane. Art. 1, commi da 138 a 150, della L. 23.12.2005, n. 266.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 182) - Circolare 17.2.2006, n. 9** (Suppl. ord. G.U. 2.3.2006, n. 51)
Disposizioni in materia di spese per il personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 183) - L. 21.2.2006, n. 49** (Suppl. ord. G.U. 27.2.2006, n. 48)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.12.2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9.10.1990, n. 309.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 329
- 184) - Deliberazione CICR 22.2.2006** (G.U. 22.3.2006, n. 68)
Integrazioni alla delibera CICR del 19 luglio 2005 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 241).
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa di vigilanza, p. 295
- 185) - L. 23.2.2006, n. 51** (Suppl. ord. G.U. 28.2.2006, n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.12.2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 317
- 186) - Decisione BCE 2.3.2006**
Variazione dei tassi ufficiali.
D - La politica monetaria, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: I tassi d'interesse e il cambio, p. 199
Appendice: Tassi d'interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 333
- 187) - L. 11.3.2006, n. 81** (Suppl. ord. G.U. 11.3.2006, n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.1.2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 311
Contributi sociali, p. 321
- 188) - Provvedimento Banca d'Italia aprile 2006** (G.U. 21.4.2006, n. 93)
Operatività in derivati su crediti.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 290
- 189) - D.lgs. 12.4.2006, n. 170** (G.U. 12.5.2006, n. 109)
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della L. 5.6.2003, n. 131.
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 331

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Imposte sul reddito e altre disposizioni minori – Nel 2005 hanno trovato applicazione le disposizioni della legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) che hanno modificato la curva delle aliquote e sostituito le detrazioni per carichi familiari con deduzioni dal reddito aventi struttura analoga a quella della deduzione di base introdotta nel 2003 (per una descrizione del secondo modulo della riforma, cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

La legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) è intervenuta solo marginalmente in materia di Irpef, prorogando per l'anno d'imposta 2006 la cosiddetta clausola di salvaguardia introdotta dalla L. 27.12.2002, n. 289 ed estesa al 2005 dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004). La disposizione concede un ulteriore anno di transizione al secondo modulo della riforma Irpef in vigore dal 2005, consentendo di avvalersi delle eventuali più favorevoli condizioni di tassazione vigenti nel 2002 (vecchio regime) o nel 2004 (primo modulo della riforma Irpef). È stata inoltre introdotta, a titolo sperimentale per il solo periodo d'imposta 2005, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta dovuta (aggiuntiva rispetto a quella tradizionale dell'8 per mille) al finanziamento di associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, ricerca sanitaria e scientifica e università; norme di carattere attuativo sono state definite con il DPCM 20.1.2006. Infine, è stata introdotta la possibilità di non assoggettare all'Irpef le plusvalenze derivanti dalle cessioni tra privati di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili, prevedendo una nuova imposta sostitutiva (con aliquota pari al 12,5 per cento) da applicarsi su richiesta del venditore.

Nel 2005 le norme sulla determinazione del reddito d'impresa sono state oggetto di numerose modifiche a opera dei seguenti provvedimenti: *a)* D.lgs. 28.2.2005, n. 38; *b)* DL 14.3.2005, n. 35 (convertito nella L. 14.5.2005, n. 80); *c)* D.lgs. 18.11.2005, n. 247; *d)* D.lgs. 5.12.2005, n. 252; *e)* manovra di bilancio per il 2006 (DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248, e L. 266 del 2005).

Il D.lgs. 38 del 2005, in vigore dal 22.3.2005, ha definito gli ambiti di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia e ha adeguato a questi principi la normativa fiscale. In particolare, per i soggetti che applicano gli IAS sono state modificate le discipline fiscali del leasing, delle rimanenze di magazzino, delle opere ultrannuali e dei derivati. Sono state introdotte modifiche alla disciplina fiscale della valutazione delle attività e passività in valuta anche per i soggetti a cui non si applicano gli IAS.

Il DL 35 del 2005, cosiddetto decreto per la competitività (convertito nella L. 80 del 2005), in attuazione del Piano d'azione europeo previsto dall'agenda di Lisbona del 2000,

ha introdotto alcune agevolazioni tributarie per favorire la ricerca scientifica, la concentrazione delle piccole e medie imprese, l'attività delle ONLUS (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

Il D.lgs. 247 del 2005, cosiddetto decreto correttivo dell'Ires, ha apportato modifiche ad alcuni degli istituti (consolidato nazionale, consolidato mondiale, trasparenza fiscale) introdotti con il D.lgs. 12.12.2003, n. 344, che aveva riformato l'imposta sul reddito delle società a partire dal periodo d'imposta 2004. Norme di coordinamento hanno riguardato la disciplina delle operazioni straordinarie d'impresa (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di aziende e scambi di partecipazioni mediante permuta o conferimento).

Il D.lgs. 252 del 2005, nell'ambito dell'attuazione della delega contenuta nella L. 23.8.2004, n. 243 in materia di previdenza complementare, ha ridefinito il trattamento tributario dei contributi versati dalle imprese ai fondi pensione e ha previsto, tra le misure compensative in favore delle imprese per la perdita della disponibilità del trattamento di fine rapporto (TFR), una deduzione dal reddito d'impresa pari al 4 per cento (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (per una descrizione del trattamento fiscale della previdenza complementare con riferimento ai contributi, alle prestazioni erogate e ai fondi pensione, cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Prestazioni di protezione sociale*).

La manovra di bilancio per il 2006 è intervenuta in materia di determinazione del reddito d'impresa con alcune norme che hanno riguardato la generalità delle imprese e con altre indirizzate a particolari settori; in entrambi i casi le modifiche hanno comportato nel complesso un inasprimento del prelievo.

Nei confronti della generalità delle imprese, le disposizioni contenute nella L. 266 del 2005 hanno riguardato: *a)* la riduzione, a partire dal periodo d'imposta 2005, da un decimo a un diciottesimo della quota massima di ammortamento fiscale dell'avviamento (il DL 203 del 2005 convertito nella L. 248 del 2005 lo aveva stabilito in un primo momento a un ventesimo); *b)* la modifica del trattamento fiscale associato agli immobili delle imprese (durata dei canoni di leasing immobiliare ai fini della loro deducibilità, spese di manutenzione ordinaria nel caso di immobili non strumentali concessi in locazione); *c)* la disciplina della deducibilità dei fondi destinati alla ricerca, corrisposti sia a titolo di contributo sia di liberalità. Il regime della *participation exemption* (regime in base al quale, ricorrendo determinate condizioni, viene sancita l'irrilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a partecipazioni in società) è stato oggetto di alcune modifiche che hanno comportato l'introduzione di una tassazione parziale delle plusvalenze e l'allungamento da 12 a 18 mesi del periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione ai fini dell'applicazione del regime di esenzione (DL 203 del 2005, convertito nella L. 248 del 2005, L. 266 del 2005 e DL 10.1.2006, n. 2, convertito nella L. 11.3.2006, n. 81). Le minusvalenze continuano a essere caratterizzate dalla indeducibilità totale per i soggetti passivi dell'Ires e il periodo minimo di possesso resta fissato in 12 mesi. Per le partecipazioni non rientranti nel regime di *participation exemption*, il DL 203 del 2005 ha introdotto una norma antielusiva che rende indeducibili le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2006 fino a concorrenza dei dividendi non tassati percepiti nell'ultimo triennio (cosiddette operazioni di *dividend washing*).

Per le imprese del settore del credito e delle assicurazioni, il DL 203 del 2005 (convertito nella L. 248 del 2005) ha ridotto dallo 0,60 allo 0,40 per cento la quota annuale di deducibilità delle svalutazioni sui crediti e degli accantonamenti al fondo rischi sui crediti iscritti in bilancio. Per le sole imprese assicurative, inoltre, ha ridotto dal 90

al 60 per cento il limite di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa al ramo danni iscritta in bilancio, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo; ai soli fini IRAP, ha esteso l'applicazione del regime già in vigore per gli enti creditizi che prevede l'indeducibilità degli accantonamenti, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore su crediti verso la clientela. Le norme si applicano a partire dal periodo d'imposta 2005.

Per le imprese del settore energetico, è stato realizzato un inasprimento del prelievo incidendo sulla disciplina degli ammortamenti fiscali dei beni materiali strumentali. La nuova disciplina si applica al periodo d'imposta 2005 per effetto del DL 17.10.2005, n. 211 (in parte confluito nella L. 248 del 2005), che ne ha stabilito l'applicazione già a partire dalla seconda rata dell'acconto versato nel 2005, e dal periodo d'imposta 2006 per effetto della L. 266 del 2005.

Norme specifiche hanno riguardato le imprese appartenenti ai cosiddetti distretti produttivi. La L. 266 del 2005 assegna autonomia soggettiva ai distretti produttivi, definiti come "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale", e detta specifiche disposizioni di natura fiscale, amministrativa e finanziaria dirette a favorirne l'attività. L'attuazione di queste norme viene demandata ad appositi provvedimenti. La nuova disciplina è soggetta all'approvazione della Commissione europea ai sensi delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con riferimento ai profili fiscali, le imprese del distretto potranno optare per una forma di tassazione unitaria in capo al distretto secondo la disciplina del consolidato fiscale nazionale e sulla base di un concordato preventivo triennale.

La L. 248 del 2005 è intervenuta sulla determinazione del reddito della Banca d'Italia, disponendo il riporto in avanti senza limiti temporali delle perdite fiscali cumulate nel triennio 2002-04 nel limite del 50 per cento degli utili fiscali realizzati a partire dal 2005.

Le imprese e i lavoratori autonomi rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore, vengono interessati dall'introduzione, a partire dal periodo d'imposta 2006, del regime della cosiddetta programmazione fiscale (L. 266 del 2005); esso sostituisce quello della pianificazione fiscale concordata introdotto dalla L. 311 del 2004 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Con l'adesione, da effettuarsi entro il 16 ottobre 2006, il contribuente si impegna a dichiarare per il triennio 2006-08 un livello minimo di base imponibile relativo all'attività caratteristica svolta; tale soglia viene individuata e proposta dall'Amministrazione finanziaria sulla base degli studi di settore e tenuto conto dell'andamento dell'economia (con limitata possibilità di contestazione da parte del contribuente). L'adesione alla programmazione comporta una limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'applicazione di un regime fiscale agevolato sulle eccedenze rispetto alla base imponibile programmata. In particolare essa riguarda: a) la riduzione di 4 punti dell'aliquota dell'Ires e delle aliquote dell'Irpef diverse da quella minima; b) l'esenzione dall'IRAP; c) l'esclusione dai versamenti contributivi fatti salvi quelli minimali; è inoltre previsto un regime IVA con aliquota media. I contribuenti che accedono all'istituto della programmazione fiscale possono fruire di una sanatoria per gli anni 2003-04 (cfr. in questa Appendice il punto c) del paragrafo: *Imposte dirette*).

Il DL 203 del 2005 (convertito nella L. 248 del 2005) abolisce dal 1° gennaio 2007 il regime forfettario introdotto con L. 23.12.1996, n. 662 in favore dei contribuenti minimi.

Con la legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005) è stata introdotta una nuova imposta sul reddito derivante dalla produzione o dalla vendita di materiale pornografico (cosiddetta tassa etica). Essa si configura come un'addizionale alle imposte sul reddito con aliquota pari al 25 per cento, da versarsi nei tempi e nei modi previsti per le imposte sul reddito; per il periodo d'imposta 2006, è dovuto un acconto pari al 120 per cento.

In materia di riscossione dei tributi, le misure degli acconti delle imposte dirette sono state oggetto di modifiche: per il 2005 la percentuale relativa all'Ires era stata innalzata dal 99 al 102,5 per cento dal D.lgs. 344 del 2003, ferma restando la percentuale del 98 per cento per l'Irpef; per il 2006 le percentuali sono state fissate nella misura del 100 e del 99 per cento, rispettivamente per l'Ires e per l'Irpef dalla L. 311 del 2004. La L. 266 del 2005 ha innalzato, da 10,33 a 12 euro, l'importo minimo della singola imposta dovuta, sotto il quale non deve essere effettuato il versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il DL 203 del 2005 (convertito nella L. 248 del 2005) ha avviato una profonda riforma della disciplina della riscossione coattiva dei crediti dello Stato e degli enti pubblici. Dal 1° ottobre 2006 viene soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le relative funzioni sono attribuite alla società Riscossione spa, il cui capitale è versato per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) Tassazione delle attività finanziarie – Il 1° luglio 2005 è entrato in vigore il D.lgs. 18.4.2005, n. 84 che ha recepito nel nostro ordinamento la cosiddetta direttiva sul risparmio (direttiva CE 3.6.2003, n. 48). La direttiva è volta ad assicurare un livello minimo effettivo di tassazione degli interessi percepiti dalle persone fisiche negli Stati membri diversi da quello di residenza (cosiddetto risparmio transfrontaliero). In considerazione dell'esistenza in quasi tutti i paesi di regimi di esenzione riservati agli interessi corrisposti a soggetti non residenti, la direttiva risponde all'esigenza di assicurarne la tassazione nel paese di residenza del beneficiario attraverso l'obbligo per ciascuno Stato di fornire informazioni sugli interessi pagati nel proprio territorio a soggetti non residenti; rispetto a tale obbligo sono state previste deroghe nei confronti di Austria, Belgio e Lussemburgo che, in alternativa, si sono impegnati ad applicare sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti una ritenuta alla fonte, il cui gettito viene in parte (75 per cento) devoluto al paese di residenza dell'investitore. Il provvedimento individua i soggetti (cosiddetti agenti pagatori) che sono tenuti a effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle entrate (la quale a sua volta cura la trasmissione dei dati all'Amministrazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario), ne disciplina i relativi adempimenti e specifica il contenuto delle comunicazioni.

In materia di tassazione dei redditi da capitale percepiti da persone fisiche residenti, il D.lgs. 18.11.2005, n. 247 (cosiddetto decreto correttivo dell'Ires) ha modificato il trattamento fiscale dei proventi di fonte estera relativi a: *a)* titoli e strumenti finanziari partecipativi emessi all'estero assimilabili alle azioni; *b)* partecipazioni non qualificate in società non quotate localizzate in paesi a fiscalità privilegiata. Alcuni ritocchi hanno interessato anche la disciplina fiscale dei contratti di associazione in partecipazione.

c) Provvedimenti di carattere transitorio – Nel 2005 sono stati prorogati o introdotti provvedimenti di sgravio fiscale che hanno riguardato sia le famiglie, sia le imprese.

Con riferimento alle famiglie, la finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266) ha introdotto, limitatamente al periodo d'imposta 2005, una detrazione dall'imposta nella mi-

sura del 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza agli asili nido entro l'importo massimo annuo per ogni figlio di 632 euro di spesa. Gli incentivi fiscali per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, inizialmente introdotti con la L. 27.12.1997, n. 449, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006, ma ne è stata modificata l'articolazione: a fronte della mancata proroga dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento (cfr. in questa Appendice il punto *d*) del paragrafo: *Imposte Indirette*), è stata aumentata la detrazione dall'Irpef dal 36 al 41 per cento della spesa sostenuta. È stata prorogata al 2006 la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per la tutela e la salvaguardia dei boschi.

Gli sgravi fiscali per le imprese prorogati al 2006 dalla L. 266 del 2005 hanno riguardato: *a*) l'agevolazione riservata agli esercenti impianti di distribuzione di carburante connessa alle operazioni di ristrutturazione delle reti distributive, introdotta dalla L. 23.12.1998, n. 448 (deduzione forfettaria dal reddito, rapportata ai ricavi conseguiti); *b*) i benefici fiscali e contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari introdotti con la L. 23.12.2000, n. 388.

Assumono carattere transitorio anche alcuni provvedimenti che determinano prelievi a carico delle persone fisiche e delle imprese.

L'anno 2005 è stato interessato da due prelievi di natura transitoria: 1) la sanatoria delle opere edilizie (DL 30.9.2003, n. 269, convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), per la quale sono venuti a scadenza i termini di pagamento delle due rate finali (31 maggio e 30 settembre 2005); 2) l'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio 2004 (L. 30.12.2004, n. 311).

Per il 2006 la manovra di bilancio per tale anno (L. 266 del 2005 e DL 30.9.2005, n. 203 convertito nella L. 2.12.2005, n. 248) ha previsto cinque prelievi a carattere temporaneo: la sanatoria per i contribuenti che aderiscono all'istituto della programmazione fiscale; l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle imprese; l'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo derivante da tale rivalutazione; l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate; l'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni. In alcuni casi si tratta della riproposizione di norme introdotte in anni precedenti.

Per i contribuenti che aderiscono all'istituto della programmazione fiscale è stata introdotta una sanatoria che consente di regolarizzare, anche per un solo periodo d'imposta, la propria posizione relativamente agli anni 2003-04; la sanatoria comporta il versamento entro il 16 ottobre 2006 (o del primo anno di applicazione della programmazione fiscale, se successivo) dell'IVA e di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP (con aliquota pari al 28 per cento per i soggetti passivi dell'Ires e al 23 per cento per i soggetti passivi dell'Irpef) sulla maggiore base imponibile proposta dall'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto dichiarato; è prevista la possibilità di un differimento al 16 dicembre oltre prestabilite soglie di versamento.

È stata disposta la riapertura dei termini dell'imposta sostitutiva (originariamente prevista dalla L. 21.11.2000, n. 342) sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni immobilizzate delle imprese e per l'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio (cosiddetto riallineamento) che può essere adesso applicata ai bilanci chiusi il 31.12.2004 (con rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal 2008); l'imposta sostitutiva viene pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2005.

Per l'affrancamento del saldo attivo che risulta dalla suddetta rivalutazione è stata introdotta un'imposta sostitutiva da pagare in tre rate annuali (pari al 10, 45 e 45 per cento

rispettivamente nel 2006, nel 2007 e nel 2008) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Le norme sulla rivalutazione dei beni delle imprese sono state estese anche alle aree fabbricabili non ancora edificate. Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali (pari al 40, 35 e 25 per cento rispettivamente nel 2006, nel 2007 e nel 2008) entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi; l'efficacia della rivalutazione è subordinata all'avvenuta edificazione dell'area entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.

È stato riaperto il termine, scaduto il 30 giugno 2005, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005 da persone fisiche e soggetti equiparati originariamente introdotta con la legge finanziaria per il 2002 (L. 28.12.2001, n. 448); è consentita la rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2006.

Il DM 7.2.2006, n. 112 ha fissato le modalità di applicazione delle disposizioni previste dalla L. 266 del 2005, relative alla facoltà per i concessionari del servizio nazionale della riscossione di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005.

Imposte indirette

a) Imposte sugli affari – Nel 2005, in attuazione della L. 30.12.2004, n. 311 sono state aumentate, per la parte prelevata in somma fissa, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'importo delle tasse sulle concessioni governative e l'imposta di bollo dovuta su alcuni atti (ad esempio sugli estratti conti bancari), i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie sui servizi resi in modo telematico (DL 31.1.2005, n. 7, convertito nella L. 31.3.2005, n. 43 e DM 24.5.2005).

Nel 2005, la L. 2.12.2005, n. 248 (che ha convertito il DL 30.9.2005, n. 203) ha abolito il versamento a carico delle banche introdotto con il DL 10.12.2003, n. 341 (convertito nella L. 9.2.2004, n. 31) ed effettuato alla fine del 2003 e del 2004.

La legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) aveva modificato il sistema di pagamento dell'IVA per le imprese erogatrici di pubblici servizi, imponendo loro di passare dal versamento trimestrale a quello mensile. Con la L. 14.5.2005, n. 80 (che ha convertito il DL 14.3.2005, n. 35) è stato ripristinato il versamento trimestrale ma è stato disposto l'innalzamento della misura dell'acconto dell'IVA da versare a dicembre.

Dal 2006 è stata modificata la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alle cessioni di beni immobili a uso abitativo fra persone fisiche non imprenditori, stabilendo che essa può essere, su richiesta del compratore, pari al valore catastale anziché al valore risultante dall'atto di compravendita (L. 23.12.2005, n. 266).

È stato eliminato il prelievo indiretto (tassa sulle concessioni governative e imposta di bollo) gravante sui brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni ornamentali (L. 266 del 2005).

b) Imposte di fabbricazione e di consumo – Nel 2005 è stato disposto l'incremento delle aliquote dell'accisa sulla benzina (da 541,84 a 564 euro per mille litri) e sul gasolio utilizzato come carburante (da 403,21 a 413 euro per mille litri) (DL 21.2.2005, n. 16, convertito nella L. 22.4.2005, n. 58). La legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266)

ha disposto, dal 1° gennaio 2006, l'incremento dell'imposta di consumo sui lubrificanti da 650 a 842 euro per mille chilogrammi.

Nel 2006 il prelievo sul consumo di gasolio da parte degli autotrasportatori è destinato ad aumentare: da un lato, è stata abrogata (L. 266 del 2005) l'agevolazione riservata all'autotrasporto pesante prevista dalla legge istitutrice della cosiddetta carbon tax (L. 23.12.1998, n. 448), dall'altro, non è stata prorogata l'agevolazione temporanea introdotta dal DL 26.9.2000, n. 265 (convertito nella L. 23.11.2000, n. 343) e più volte prorogata, da ultimo con la legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311); questi provvedimenti sono risultati incompatibili con il diritto comunitario che prevede un livello minimo di prelievo.

L'imposta di consumo sui tabacchi lavorati è stata oggetto nel 2005 di numerosi interventi normativi: *a)* la legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha rinnovato la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di intervenire sull'imposta di consumo dei tabacchi per incrementare il gettito, tenuto anche conto della variazione dei prezzi di vendita al pubblico stabilita dai produttori; *b)* il decreto direttoriale 25.7.2005 (in vigore dal 1° agosto 2005) ha introdotto nel mercato italiano un prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette, al di sotto del quale ne viene vietata la commercializzazione; *c)* il decreto direttoriale 25.10.2005 ha disposto l'aumento dal 54 al 56 per cento dell'aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo trinciato. Per il 2006 la legge finanziaria per tale anno (L. 266 del 2005) ha modificato da semestrale a trimestrale la frequenza della rilevazione della marca di sigarette più venduta sulla base della quale vengono aggiornate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi (tra imposta di consumo, aggio per il rivenditore e IVA). Lo stesso provvedimento ha rinnovato la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di disporre con propri decreti un aumento dell'aliquota base dell'imposta di consumo sui tabacchi, al fine di assicurare il mantenimento del gettito.

c) Lotto, lotterie, prelievi sugli intrattenimenti, scommesse e concorsi pronostici – Con la manovra di bilancio per il 2006 (DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248 e L. 23.12.2005, n. 266) è proseguito il processo di riordinamento e razionalizzazione avviato negli anni precedenti.

d) Provvedimenti di carattere transitorio – La L. 27.2.2004, n. 47 (che ha convertito il DL 24.12.2003, n. 355) ha prorogato al 31 dicembre 2005 l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sugli interventi di recupero dei fabbricati residenziali. L'agevolazione non è stata ulteriormente prorogata.

È stato esteso al 2005 (dalla L. 30.12.2004, n. 311) e al 2006 (dalla L. 23.12.2005, n. 266) il regime di parziale detraibilità dell'IVA relativa alle operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e, a decorrere dal 2006, ne è stata ampliata l'entità della detraibilità dal 10 al 15 per cento. Il regime era stato introdotto con la L. 23.12.2000, n. 388.

La L. 266 del 2005 ha prorogato le agevolazioni di tipo settoriale in materia di accise per alcuni prodotti energetici.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno – Per l'anno 2005 le regole del Patto di stabilità interno erano state stabilite dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedi-*

menti in materia economica: Finanza decentrata); sono state successivamente oggetto di modifiche a opera del DL 31.3.2005, n. 44 (convertito nella L. 31.5.2005, n. 88), che ha ristabilito l'esonero dall'applicazione del Patto per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni, nonché per le Comunità montane e per le Comunità isolate con meno di 50.000 abitanti (come già previsto precedentemente dalla L. 311 del 2004) e ha specificato ulteriori categorie di spesa da escludere nel computo dell'aggregato soggetto a vincolo.

Per l'anno 2006 le regole sono state ridefinite dalla legge finanziaria per il 2006 (L. 23.12.2005, n. 266). Con riferimento alla definizione dell'aggregato di spesa soggetta al vincolo sono riproposte le stesse deroghe previste nel 2005, con due eccezioni: *a*) l'inclusione nell'aggregato soggetto a vincolo delle erogazioni per acquisizioni di partecipazioni azionarie o conferimenti di capitale; *b*) l'esclusione delle spese di carattere sociale sostenute dagli Enti locali. Sono stati introdotti vincoli diversificati per le spese correnti e per quelle in conto capitale: *a*) per le Regioni a statuto ordinario (RSO) la spesa corrente non può superare il livello del 2004 ridotto del 3,8 per cento, mentre l'incremento della spesa in conto capitale deve essere contenuto nel limite del 4,8 per cento rispetto al corrispondente ammontare del 2004; *b*) per le Province, i Comuni con oltre 5.000 abitanti e le Comunità montane con oltre 50.000 abitanti la spesa corrente non può superare quella registrata nel 2004 ridotta del 6,5 per cento (8 per cento per le Province e i Comuni con una spesa corrente per cassa pro capite nel triennio 2002-04 superiore o uguale alla media della classe demografica di appartenenza), mentre l'incremento della spesa in conto capitale deve essere contenuto nel limite dell'8,1 per cento rispetto al corrispondente ammontare del 2004. Sono state previste alcune deroghe a tali limiti con riferimento alle spese per investimenti (circolare 17.2.2006, n. 8) nel caso di: *i*) riduzione della spesa corrente superiore a quella prescritta; *ii*) incremento delle entrate derivanti da erogazioni a titolo gratuito e liberalità provenienti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche; *iii*) compartecipazione alle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale per i soli Comuni. A differenza di quanto stabilito per il 2005, nel 2006 non è prevista la deroga ai limiti alle spese di investimento a fronte di proventi derivanti da alienazioni di beni mobili e immobili.

Per gli anni 2007 e 2008 sono previsti limiti alla dinamica della spesa corrente differenziati per i vari enti: *a*) per le RSO è stabilita una crescita dello 0,4 per cento nel 2007 (rispetto al 2006) e del 2,5 per cento nel 2008 (rispetto al 2007); *b*) per le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti è prevista una riduzione dello 0,3 per cento nel 2007 (rispetto al 2006) e una crescita dell'1,9 per cento nel 2008 (rispetto al 2007). Per la spesa in conto capitale è stabilita un'unica soglia di incremento per le varie tipologie di enti pari al 4 per cento sia per il 2007 sia per il 2008.

Per le spese per il personale di Regioni, Enti locali ed enti del servizio sanitario la L. 266 del 2005 prevede una regolamentazione ad hoc, stabilendo che esse, per ciascun anno del triennio 2006-08, non superino il livello raggiunto nel 2004 diminuito dell'1 per cento. La disciplina applicativa della norma è stata specificata nella circolare 17.2.2006, n. 9.

Con riferimento all'ambito di applicazione del Patto, continuano a essere esclusi i Comuni fino a 5.000 abitanti, nonché le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni fino a 50.000 abitanti (DL 30.12.2005, n. 273, convertito nella L. 23.2.2006, n. 51). Le Regioni a statuto speciale (RSS) e le Province autonome di Trento e Bolzano continuano a perseguire livelli di spesa concordati con il Ministero dell'Economia e delle finanze; esse, inoltre, definiscono le regole del Patto a cui devono attenersi gli Enti locali dei rispettivi territori; in assenza di tali disposizioni, alle RSS e ai relativi Enti locali si applica la disciplina generale.

La L. 266 del 2005 ha confermato il sistema di monitoraggio e di programmazione trimestrale per via telematica dei flussi finanziari già previsto dalla L. 311 del 2004, peraltro estendendolo ai Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti. La verifica del rispetto degli obiettivi infrannuali e annuali è demandata al collegio dei revisori dei conti. Rimangono immutate le sanzioni previste per gli Enti locali che non rispettano gli obiettivi annuali (L. 311 del 2004; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

b) Tributi propri – Nel 2005 hanno trovato per la prima volta applicazione due disposizioni in tema di IRAP introdotte nel 2004 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). La prima prevede la deducibilità dalla base imponibile del costo del personale relativo all'incremento occupazionale a tempo indeterminato; l'agevolazione di base è fruibile a partire dal 1° gennaio 2005, mentre quella maggiorata in favore delle imprese insediate nelle aree svantaggiate è utilizzabile a partire dall'8 dicembre 2005. La seconda esclude dalla base imponibile delle banche e delle società finanziarie le componenti reddituali connesse con la valutazione dei crediti verso la clientela.

Sempre a partire dal periodo d'imposta 2005, la base imponibile dell'IRAP è stata interessata dalle stesse modifiche apportate alla disciplina dell'Ires per le imprese di assicurazione (cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Imposte dirette*) e per quelle del settore energetico (queste ultime hanno avuto effetto a partire dalla seconda rata degli acconti versati nel 2005; DL 17.10.2005, n. 211, le cui norme sono state recepite dalla L. 2.12.2005, n. 248).

La L. 23.12.2005, n. 266 ha confermato per tutto il 2005 l'aliquota IRAP agevolata dell'1,9 per cento per il settore agricolo e della pesca (dal 1° gennaio 2006, salvo nuove deroghe, l'aliquota viene fissata al 3,75 per cento).

La L. 266 del 2005 è intervenuta in materia di maggiorazioni all'IRAP e di addizionali regionali e comunali all'Irpef, riconfermando le norme già disposte dalla L. 30.12.2004, n. 311 e integrandole con una nuova disposizione. In continuità con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), è stata confermata anche per il 2006 la sospensione delle maggiorazioni all'aliquota dell'IRAP e degli aumenti delle addizionali regionale e comunale all'Irpef, disposta dalla L. 27.12.2002, n. 289; sono state altresì confermate le due deroghe che danno facoltà: *a)* alle Regioni di aumentare le maggiorazioni all'IRAP e l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, limitatamente alle esigenze di finanziamento dei disavanzi sanitari; *b)* ai Comuni, di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale entro la misura dello 0,1 per cento, limitatamente al caso degli enti che non le hanno incrementate in precedenza. La nuova disposizione, valida per l'anno 2006, prevede che l'addizionale regionale all'Irpef e le maggiorazioni all'IRAP siano applicate nella misura massima consentita dalla vigente legislazione, nel caso in cui il Presidente della Regione, nominato commissario *ad acta* dal Consiglio dei Ministri con la procedura prevista dalla L. 5.6.2003, n. 131, non abbia preso i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo sanitario entro il 31 maggio 2006.

Con riferimento ai tributi di pertinenza dei Comuni, il DL 31.1.2005, n. 7 (convertito nella L. 31.3.2005, n. 43) ha aumentato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Il DL 203 del 2005 (convertito nella L. 248 del 2005) ha: *a)* esteso l'esenzione

dall'ICI a favore degli enti non commerciali, già prevista per gli immobili impiegati per attività religiose o di culto, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, anche al caso in cui l'attività svolta abbia eventualmente natura commerciale; *b)* riconosciuto ai Comuni il 30 per cento dei maggiori proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali.

c) Compartecipazioni e trasferimenti – Per l'anno 2005 le compartecipazioni dei Comuni e delle Province al gettito dell'Irpef e i trasferimenti erariali agli Enti locali erano stati disciplinati dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

La L. 23.12.2005, n. 266 ha prorogato al 2006 la compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dell'Irpef, fissata nella misura del 6,5 per cento per i Comuni e dell'1 per cento per le Province (del gettito di competenza relativo all'esercizio finanziario 2002) e ha ridefinito per il 2006 i trasferimenti agli Enti locali.

In materia di compartecipazione all'IVA, nel luglio del 2005 le Regioni hanno raggiunto un accordo in merito al meccanismo di ripartizione. Il meccanismo (D.lgs. 18.2.2000, n. 56), che comporta il graduale superamento del riferimento alla spesa storica con l'introduzione di parametri di capacità fiscale e l'istituzione di un fondo perequativo, era sospeso dal 2002. Il contenuto dell'accordo è stato recepito nella L. 266 del 2005, che ha confermato per il 2002 i parametri stabiliti dal D.lgs. 56 del 2000, mentre per gli anni successivi, e fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ha aumentato il rilievo dato alla spesa storica.

La L. 23.2.2006, n. 51 (che ha convertito il DL 30.12.2005, n. 273) ha prorogato fino al 30 settembre 2006 l'attività dell'Alta commissione per il federalismo fiscale, il cui mandato era scaduto alla fine di settembre del 2005.

La L. 266 del 2005 ha previsto altresì che i trasferimenti in favore degli enti soggetti al Patto di stabilità interno, comprese le RSS e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa per l'acquisto di immobili, ad eccezione delle sedi di ospedali, degli ospizi, delle scuole o asili, sostenuta nel 2006 e la spesa media sostenuta nel quinquennio precedente per le stesse finalità.

d) Norme in materia di debito delle Amministrazioni locali – Il DL 31.3.2005, n. 44 (convertito nella L. 31.5.2005, n. 88) ha apportato alcune modifiche, prevalentemente di carattere formale, alla disciplina in materia di aperture di credito a favore degli Enti locali introdotta dalla L. 30.12.2004, n. 311.

La L. 23.12.2005, n. 266 ha stabilito alcuni cambiamenti alle norme in materia di indebitamento delle Amministrazioni locali. Le principali novità riguardano: *a)* la modifica della disciplina relativa alla retrocessione agli Enti locali dell'imposta sostitutiva applicata ai proventi dei titoli obbligazionari da loro emessi; *b)* l'integrazione delle disposizioni previste dalla L. 311 del 2004 in materia di conversione o rinegoziazione dei mutui delle Regioni e degli Enti locali con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato.

Contributi sociali

a) *Sgravi contributivi* – Nel 2005, per effetto delle norme contenute nella L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), le imprese che hanno assunto nuovo personale hanno fruito, entro i limiti dei fondi stanziati, di incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta. L'incentivo è di 100 euro mensili (400 per le aziende che operano nelle cosiddette zone svantaggiate); è elevato di 50 euro se il lavoratore ha superato i 45 anni (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che dal 1° gennaio 2006 i datori di lavoro del settore privato siano esonerati, nel limite massimo di un punto percentuale, dal versamento contributivo in favore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS. L'esonero opera prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare e, laddove questa sia inferiore a un punto, sarà estesa ai contributi per maternità e per disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2006, il DL 10.1.2006, n. 2, convertito nella L. 11.3.2006, n. 81, ha sospeso, per il triennio 2006-08, gli aumenti annuali dell'aliquota dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e stabiliti con il D.lgs. 16.4.1997, n. 146, art. 3, commi 1 e 2. Il comma 1 del D.lgs. 146 del 1997 aveva previsto l'aumento di 0,7 punti di cui 0,2 a carico del datore di lavoro; il comma 2, che riguardava solo le aziende di lavorazione di prodotti zootecnici, aveva disposto un aumento di 1,1 punti di cui 0,6 a carico del datore di lavoro. Nel triennio summenzionato, nei territori montani particolarmente svantaggiati, l'agevolazione contributiva (introdotta dalla L. 11.3.1988, n. 67, art. 9, comma 5) in favore dei datori di lavoro è elevata al 75 per cento dell'importo dovuto; nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CE 21.6.1999, n. 1260 nonché nelle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

Per verificare la possibilità e le modalità di estinzione dei debiti contributivi verso l'INPS dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli, compresi i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione, sarà istituita una Commissione che, entro il 31 luglio 2006, sottoporrà al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'estinzione dei predetti debiti. Fino a quella data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

b) *Contributi previdenziali* – Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), è stato prorogato al 31 dicembre 2009 per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali l'obbligo del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento; ciò è connesso con la possibilità che hanno gli stessi di ricevere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D.lgs. 28.3.1996, n. 207. Il termine ultimo per richiedere l'indennizzo è il 31 gennaio 2008.

Il DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248, ha esteso a tutte le imprese che vogliono usufruire dei benefici e delle sovvenzioni erogate dall'Unione europea l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva (art. 2, comma 2, DL 25.9.2002, n. 210, convertito nella L. 22.11.2002, n. 266).

Prestazioni di protezione sociale

a) *Prestazioni previdenziali* – Anche nel 2005, per effetto della L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), è stato applicato un contributo di solidarietà del 3 per cento sulle pensioni che superano di 25 volte il trattamento stabilito dall'art. 38, comma 1, della L. 28.12.2001, n. 448 (pari a 516,46 euro mensili) rivalutato in base al comma 5, lett. d) dello stesso articolo (circa 13.000 euro). Tale contributo è affluito al Fondo nazionale per le politiche sociali (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Con il DM 3.2.2005, in ottemperanza a quanto indicato nelle leggi di riforma delle pensioni (L. 8.8.1995, n. 335 e L. 23.8.2004, n. 243), è stata determinata la composizione e il compenso spettante al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Il DL 30.9.2005, n. 203 convertito nella L. 2.12.2005, n. 248 ha previsto, sulla base di quanto indicato nella delega contenuta nella L. 23.8.2004, n. 243, agevolazioni finanziarie per le imprese che conferiscono le quote del trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti alle forme pensionistiche complementari. L'agevolazione consiste: a) nell'istituzione di un Fondo di garanzia, al quale affluiscono finanziamenti statali, che dovrebbe facilitare l'accesso al credito soprattutto delle aziende di piccole dimensioni; b) nella concessione, dal gennaio 2006, di una riduzione delle aliquote contributive versate dai datori di lavoro alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS (art. 24, L. 9.3.1989, n. 88). La misura della riduzione (indicata nella tab. A allegata alla legge) è pari a 0,12 punti percentuali nel 2006; essa aumenta ogni anno sino ad arrivare nel 2014 a 0,28 punti. Le riduzioni non si applicano necessariamente per intero bensì nella misura percentuale degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto destinate dai dipendenti alle forme pensionistiche complementari. La legge ha individuato anche l'ordine con cui i contributi devono essere ridotti (contributi per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione); ha escluso il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha parzialmente modificato le norme introdotte dal DL 203 del 2005, spostando dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008 sia l'istituzione del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari sia la concessione dell'agevolazione contributiva.

Il DL 203 del 2005 ha autorizzato la spesa di 160 milioni annui a decorrere dal 2006, al fine di consentire l'attuazione della delega di cui alla L. 243 del 2004, art. 1, comma 2, lett. o), per la parte relativa alla cosiddetta totalizzazione. Si ricorda che la totalizzazione non dà luogo all'unificazione delle posizioni assicurative, bensì ogni gestore partecipa in via autonoma con la sua quota di pensione, in relazione ai contributi ricevuti e al proprio ordinamento; le quote confluiranno presso un unico gestore che erogherà la prestazione.

Sempre il DL 203 del 2005 ha stabilito che le funzioni ancora esercitate dallo Stato in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, handicap e disabilità siano trasferite dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'INPS. Un apposito decreto stabilirà la data da cui l'INPS subentra nelle nuove funzioni e le risorse umane e finanziarie che gli saranno conferite.

Il DM 18.11.2005, sulla base dell'inflazione effettivamente registrata nel 2004, ha stabilito nel 2 per cento l'incremento da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2005; poiché l'aumento erogato ai pensionati, in base al DM 20.11.2004, era stato

dell'1,9, dal 1° gennaio 2006 è stato corrisposto un conguaglio dello 0,1 per cento. Sempre dal 1° gennaio 2006 i trattamenti pensionistici, in base al tasso di inflazione programmata, sono rivalutati dell'1,7 per cento.

Con il D.lgs. 5.12.2005, n. 252 sono disciplinate le forme di previdenza pubbliche e private (di cui ai decreti legislativi 30.6.1994, n. 509 e 10.2.1996, n. 103), che prevedono l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio. Le norme contenute nel decreto entreranno integralmente in vigore dal 1° gennaio 2008; tuttavia, hanno effetto immediato quelle concernenti i compiti e i finanziamenti alla Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari) cui spetta emanare, entro il giugno 2006, le direttive a cui i fondi pensione dovranno attenersi per poter divenire operativi.

I fondi possono essere costituiti come soggetti giuridici di natura associativa (art. 36 del c.c.) o come soggetti dotati di personalità giuridica.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad aderire a un fondo pensione complementare. Per i lavoratori dipendenti le forme pensionistiche complementari possono essere esclusivamente a contribuzione definita. Per i lavoratori autonomi e i professionisti sono previste anche forme a prestazioni definite; in tal caso, esse sono volte ad assicurare una determinata prestazione con riferimento al livello di reddito complessivo del lavoratore ovvero a quello erogato dal sistema pensionistico obbligatorio.

Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: contratti e accordi collettivi, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende (si fa riferimento a quelle aziende i cui rapporti di lavoro non sono soggetti a contratti collettivi), dalle Regioni (in quest'ultimo caso il funzionamento del fondo si attua attraverso leggi regionali che devono tuttavia tenere conto della normativa nazionale). Per i dipendenti pubblici quali i dipendenti dello Stato, degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale, delle comunità montane e dei loro consorzi (art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165) le forme pensionistiche complementari sono istituite con i contratti collettivi; per il personale militare, per la Polizia di Stato, per i magistrati e per il personale della carriera diplomatica (art. 3, comma 1, del D.lgs. 165 del 2001) esse sono regolate secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Se al fondo partecipano sia i lavoratori sia i datori di lavoro, negli organi amministrativi e di controllo interno dovranno essere rappresentate entrambe le categorie; tale criterio decade se il fondo è finanziato da una sola delle due categorie.

Il D.lgs. 252 del 2005 ha ridefinito il trattamento tributario della previdenza complementare previsto dal D.lgs. 18.2.2000, n. 47 disciplinando i seguenti tre aspetti: *a)* la tassazione dei contributi versati; *b)* l'imposizione a carico del fondo; *c)* la tassazione delle prestazioni.

Viene confermata la deducibilità dei contributi versati complessivamente dal lavoratore e dal datore del lavoro entro il limite di 5.164,57 euro e sono previsti meccanismi di deduzione particolare in favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2008. Sono stati soppressi: *a)* il limite alla deducibilità dei contributi del 12 per cento del reddito applicato sul totale della contribuzione; *b)* il limite alla detassazione pari al doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata alla previdenza complementare per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari istituite dal D.lgs. 21.4.1993, n. 124, assunti precedentemente al 28 aprile 1993.

A carico dei fondi pensione viene confermata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota dell'11 per cento applicata al risultato netto maturato nell'anno.

Con riferimento alle prestazioni corrisposte, viene introdotto un nuovo regime di tassazione relativo alle prestazioni erogate sia in forma di capitale sia di rendita che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota agevolata del 15 per cento (ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

I fondi sono finanziati con il conferimento delle quote maturande del TFR o con il versamento di contributi da parte dei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, e dei datori di lavoro. Il contributo può essere in cifra fissa o in misura percentuale; per i lavoratori dipendenti il contributo percentuale è applicato alla retribuzione, per i lavoratori autonomi al reddito d'impresa o al reddito dichiarato ai fini dell'Irpef. La materia dovrà essere disciplinata dai contratti collettivi di lavoro; in loro mancanza, spetterà al lavoratore decidere in merito alle modalità di attribuzione al fondo.

I lavoratori dipendenti, entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della legge delega o dall'assunzione, possono esprimere la volontà di conferire il TFR a un fondo pensione complementare o di lasciarlo presso il datore di lavoro; nel caso non esprimano la propria volontà, decorsi i sei mesi, il datore di lavoro provvederà al versamento del TFR maturando al fondo pensione designato negli accordi collettivi di categoria o, in mancanza di accordo, a un fondo pensione da istituire appositamente presso l'INPS. I lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 252 del 2005 devono decidere, nei primi sei mesi del 2008, se trasferire il loro TFR maturando a un fondo pensione.

L'adesione a una forma pensionistica realizzata con il solo conferimento del TFR non comporta l'obbligo di ulteriore contribuzione, che è peraltro possibile.

Il D.lgs. 252 del 2005 ha previsto agevolazioni in favore delle imprese che trasferiscono i trattamenti di fine rapporto ai fondi pensione. Oltre alle facilitazioni previste dal citato DL 203 del 2005, alle imprese è consentito dedurre dal loro reddito un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR destinato al fondo pensione; per le imprese con meno di 50 dipendenti la percentuale è elevata al 6 (cfr. in questa Appendice il punto *a*) del paragrafo: *Imposte dirette*). Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della L. 29.5.1982, n. 297, nella stessa percentuale del TFR maturando conferito ai fondi; resta confermata l'applicazione della maggiorazione del contributo al sopraddetto Fondo di garanzia di cui all'art. 4 del D.lgs. 27.1.1992, n. 80.

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce nel momento in cui si raggiungono i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza; il numero minimo di versamenti contributivi è di cinque anni. Le prestazioni pensionistiche in regime di prestazione definita possono essere in parte erogate anche in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Al lavoratore che resta inoccupato per più di 48 mesi è consentito chiedere l'anticipo dell'erogazione del trattamento pensionistico sino a un massimo di cinque anni rispetto alla data stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza. In caso di morte, a seconda della scelta effettuata, ai superstiti sarà erogata una rendita o corrisposto un montante.

I lavoratori possono in qualsiasi momento usufruire di un'anticipazione, nella misura del 75 per cento della posizione maturata, per far fronte a spese sanitarie riguardanti, oltre se stessi, anche il coniuge e i figli. Decorsi otto anni l'anticipazione sulla posizione maturata può essere richiesta nella misura: *a)* del 75 per cento per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli; *b)* del 30 per cento per altre esigenze.

Gli statuti o i regolamenti dei fondi dovranno stabilire: *a)* le modalità di trasferimento del montante a un altro fondo per il lavoratore che cambi attività; *b)* il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso fra i 12 e i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro alle procedure di mobilità e alla Cassa integrazione guadagni (CIG); *c)* il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi. In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione è riscattata dagli eredi; in loro mancanza, fatta eccezione per i fondi pensione aperti, la posizione resta acquisita al fondo.

Sulle contribuzioni o somme versate al fondo pensione, con l'esclusione di quelle relative agli accantonamenti al TFR, il datore di lavoro deve corrispondere il contributo di solidarietà del 10 per cento introdotto dall'art. 9-bis del DL 29.3.1991, n. 103, convertito nella L. 1.6.1991, n. 166.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto col Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip, saranno indicate le procedure cui i fondi pensione già esistenti dovranno attenersi per poter continuare a svolgere la loro attività.

Il D.lgs. 2.2.2006, n. 42, varato in attuazione delle norme contenute nella L. 243 del 2004, ha regolamentato la totalizzazione dei contributi ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, dal 1° gennaio 2006, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, alle forme sostitutive ed esonerative delle stesse nonché alle forme pensionistiche di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996, è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine di conseguire un'unica pensione. La totalizzazione può essere conseguita solo se il soggetto interessato: *a)* non è già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una qualsiasi delle gestioni sopra citate; *b)* ha un'età superiore a 65 anni e un'anzianità contributiva di almeno 20 anni o, in alternativa, un'anzianità contributiva di almeno 40 anni; *c)* sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La totalizzazione è riconosciuta anche per la liquidazione di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti anche se il dante causa è deceduto prima del conseguimento del diritto.

Il D.lgs. 42 del 2006 ha dettato le regole cui i vari enti devono attenersi nel calcolo del trattamento al quale partecipano pro quota. La liquidazione del trattamento è curata dall'INPS che stipulerà con gli enti interessati apposite convenzioni.

b) Interventi per l'occupazione – La L. 3.12.2004, n. 291 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2005, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali possa concedere alle società che si occupano dei trasporti aerei e alle società a esse collegate, sulla base di specifici accordi e in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale o di trasformazione dell'atti-

vità, il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); dalla stessa data a tali società è esteso anche l'istituto della mobilità. Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari degli anzidetti trattamenti sono concesse agevolazioni (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Sempre la L. 291 del 2004 ha istituito presso l'INPS un fondo speciale per la riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo ovvero per la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

La L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, anche in deroga alla normativa vigente, possa disporre entro il 31 dicembre 2005, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, definiti da specifici accordi governativi entro il 30 giugno 2005. Con riferimento ai trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 3, comma 137 della L. 24.12.2003, n. 350, la L. 311 del 2004 ha previsto la proroga sino al 30 aprile 2005 dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004 a condizione che sia ridotto: a) almeno del 10 per cento il numero dei destinatari; b) l'importo dei trattamenti, nella misura del 10 per cento alla prima proroga e del 30 alle successive. Il limite di spesa sia per le nuove concessioni sia per la proroga degli anzidetti trattamenti è di 310 milioni. La L. 31.3.2005, n. 43 ha prorogato il termine entro cui è possibile usufruire dei trattamenti di cui alla L. 350 del 2003 al 31 dicembre 2005. Con la L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), più avanti menzionata, i termini sono stati ulteriormente prorogati.

In attesa di una riforma organica degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, il DL 14.3.2005, n. 35 (convertito nella L. 14.5.2005, n. 80), ha modificato transitoriamente (dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006) il regime di erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria. Sono rimasti invariati i requisiti necessari per aver diritto all'indennità ed è aumentata in funzione dell'età la durata dell'indennizzo. Il DL 35 del 2005 ha modificato la percentuale di retribuzione percepita dai disoccupati (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Il DL 35 del 2005 ha inoltre previsto agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori posti in mobilità a seguito di accordi avvenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2005.

Il DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248, nel limite delle risorse del Fondo per l'occupazione, ha prorogato a non oltre il 31 dicembre 2006 i trattamenti della CIG e di mobilità in favore delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti.

Sempre in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la L. 266 del 2005 ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro cui il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di accordi governativi presi entro il 30 giugno 2006 e finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, può concedere i trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale. Con la L. 266 del 2005 sono stati prorogati al 31 dicembre 2006 i trattamenti della CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 3, comma 137 della L. 350 del 2003. I trattamenti scaduti possono essere prorogati a condizione che il numero dei fruitori sia ridotto almeno del 10 per cento, il loro importo sia ridotto del 10 per cento alla prima proroga, del 30 alla seconda e del 40 alle successive. Per le anzidette finalità la spesa posta a carico del Fondo per l'occupazione non può superare i 480 milioni.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, solo per l'anno 2006, è autorizzato a prorogare le convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, anche in deroga alla normativa vigente, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro. Il Ministro può stipulare nuove convenzioni con i Comuni che hanno meno di 50.000 abitanti e nei quali sono presenti lavoratori che sono nella disponibilità degli stessi da almeno sette anni. Per le anzidette finalità è previsto un finanziamento di 49 milioni.

c) Prestazioni per la famiglia e sociali – La L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), allo scopo di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, ha previsto che nel 2005 sia aperto presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo di 10 milioni.

La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e della solidarietà per lo sviluppo socio economico. Per l'anno 2006 la dotazione del fondo è di 1.140 milioni.

Alle famiglie che hanno percepito nel 2004 un reddito inferiore a 50.000 euro e nelle quali nel 2005 è nato o è stato adottato un bambino è corrisposto un assegno di 1.000 euro; per il 2006 l'agevolazione è riconosciuta solo per i nuovi nati non primogeniti e per gli adottati e il limite di reddito è riferito all'anno 2005. Per far fronte alle spese connesse con questa agevolazione sono stati stanziati 696 milioni.

Limitatamente al periodo di imposta 2005, ai genitori che hanno figli che frequentano asili nido è concessa, su una spesa massima di 632 euro, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento.

d) Prestazioni sanitarie – Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-07, la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha stabilito l'entità degli stanziamenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) e li ha subordinati alla stipula di una specifica intesa tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5.6.2003, n. 131, che preveda una serie di adempimenti per il contenimento dei costi; in caso contrario il finanziamento sarà pari al livello del 2004 rivalutato del 2 per cento (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 27.5.2005, n. 87, convertito nella L. 26.7.2005, n. 149, ha previsto che il prezzo dei medicinali a totale carico del cittadino e senza obbligo di prescrizione medica (art. 8, comma 10, lett. c) della L. 24.12.1993, n. 537, modificato dalla L. 311 del 2004) possa essere aumentato solo nel mese di gennaio degli anni dispari. Questa norma ha di fatto bloccato il prezzo vigente nel 2005 sino al mese di gennaio del 2007. Alle farmacie è data la facoltà di applicare sui farmaci per i quali non è previsto l'obbligo di prescrizione medica e sui prodotti di automedicazione uno sconto fino al 20 per cento. Il farmacista è tenuto a informare il cliente della presenza in commercio di farmaci che hanno lo stesso principio attivo del medicinale richiesto ma valore commerciale inferiore.

Il DL 87 del 2005 ha prorogato al 31 luglio 2006 il termine entro cui il Ministro della Salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle

risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle Regioni relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria.

Il DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248 ha introdotto nuovi adempimenti finanziari e contabili a carico delle Regioni al fine di migliorare gli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria e il perseguimento degli obiettivi di contenimento della stessa. I finanziamenti statali di cui ai commi 164 e 173 della L. 311 del 2004 e della conseguente intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005 sono subordinati alla creazione nel bilancio degli enti di accantonamenti per far fronte al rinnovo: *a)* dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del SSN e degli accordi collettivi per il personale convenzionato a decorrere dal biennio 2006-07; *b)* dei contratti collettivi nazionali, per il biennio 2004-05, dell'area dirigenza medico-veterinaria, dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale del comparto del SSN. Il controllo sul rispetto delle anzidette norme sarà effettuato dai Ministri della Salute e dell'Economia e delle finanze allorquando analizzeranno le certificazioni trimestrali di accompagnamento al conto economico che le Regioni sono obbligate a produrre.

Il DL 203 del 2005 ha prorogato il termine per l'istituzione e la consegna sull'intero territorio della tessera sanitaria dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006. Tale data è stata successivamente anticipata dalla L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) al 31 marzo 2006.

La L. 311 del 2004 aveva stanziato 2.000 milioni per il ripiano dei disavanzi del SSN per il triennio 2001-03. Con il DM 16.11.2005, in seguito agli accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la somma messa a disposizione è stata così ripartita: 1.400 milioni alle Regioni (la tabella allegata al decreto riporta per ciascuna Regione la cifra spettante), 50 alla Regione Lazio per ripianare i debiti sorti in seguito al finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, 380 agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e 170 ai Policlinici universitari.

La L. 266 del 2005, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ha confermato gli obblighi posti a carico delle Regioni con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza e a rispettare tutti gli adempimenti di carattere sanitario sanciti dall'intesa; in presenza di situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie è richiesta la presentazione di un piano di rientro pena la decadenza dei direttori generali. Per le Regioni prosegue l'obbligo di effettuare i controlli trimestrali sulla spesa sanitaria disposti con la L. 311 del 2004 e di adottare i provvedimenti necessari al riequilibrio dei conti.

Le quote già indicate nella L. 311 del 2004 come concorso dello Stato alla spesa sanitaria sono incrementate dal 2006 di 1.000 milioni; il versamento è condizionato alla stipula di specifici accordi con le Regioni che individuino obiettivi di contenimento della spesa. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito nell'art. 4, comma 3, del DL 18.9.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, nel 2006 concorre ai disavanzi sanitari regionali relativi al triennio 2002-04 con l'apporto di 2.000 milioni; le Regioni devono garantire la copertura della quota residua di disavanzo. Il finanziamento erogato alle Regioni in base al numero di residenti è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-08 e, da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un'intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. In particolare, nel Piano nazionale di contenimento dei tempi

d'attesa le Regioni devono definire i tempi massimi entro cui i cittadini hanno diritto a ricevere le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e le misure previste in caso di mancato rispetto dei termini temporali; nel caso le Regioni non fissino propri tempi di attesa saranno attribuiti tempi standard. Il monitoraggio sui tempi di attesa è demandato al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), al quale dovranno affluire le informazioni circa le liste. È previsto che a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il 28 marzo 2006 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto un Piano nazionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-08.

Alle Regioni che nel periodo 2001-05 hanno riportato un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero abbiano fatto registrare nel 2005 un incremento del disavanzo rispetto al 2001 pari o superiore al 200 per cento, è richiesta la sottoscrizione di uno specifico accordo.

Con apposito decreto del Ministro della Salute sarà nominata una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui competerà il compito di informazione per il personale medico e per gli utenti del Servizio sanitario.

Per verificare che i finanziamenti al settore sanitario determinino un effettivo miglioramento dei servizi ai cittadini è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Siveas), che si avvarrà delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR) e della collaborazione di istituti di ricerca e di società scientifiche; il limite di spesa è di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

Sempre la L. 266 del 2005 ha previsto che, per far fronte agli squilibri economici finanziari della spesa sanitaria, qualora le Regioni non provvedano direttamente, in deroga alle norme vigenti, possa essere aumentata l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Pubblico impiego

La L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha varato numerose norme che riguardano i pubblici dipendenti (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*). Fra le principali si ricordano quelle che hanno: *a)* incrementato gli stanziamenti a carico del bilancio statale per i rinnovi contrattuali di alcune categorie; *b)* previsto una generale riduzione del personale occupato così da poter conseguire un risparmio di spesa non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva; *c)* autorizzato nuove assunzioni in quei settori che, come la scuola, sono stati investiti da riforme o che presentano carenze di organico, come l'Arma dei carabinieri, i Corpi di polizia e il settore infermieristico; *d)* consentito l'assunzione di personale a tempo determinato alle Amministrazioni pubbliche in regola con il Patto di stabilità interno (nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001) e agli enti di ricerca per portare a termine particolari progetti.

Il DPR 6.9.2005, in deroga ai divieti contenuti nell'art. 1, comma 95 della L. 311 del 2004, ha autorizzato le Amministrazioni pubbliche ad assumere nel 2005 4.213 nuovi addetti, che saranno assegnati: alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco per 2.971 unità; ai Ministeri per 766 (di cui 350 al Ministero della Giustizia); alle

Agenzie delle dogane e delle entrate per 53; agli enti di ricerca per 278; agli enti pubblici non economici per 140; alle Segreterie comunali e provinciali per 5.

Il DM 18.10.2005 ha autorizzato un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per gli anni scolastici compresi nel triennio 2005-07. Per l'anno scolastico 2005-06 saranno effettuate 35.000 assunzioni (già indicate dal DL 30.6.2005, n. 115, convertito nella L. 17.8.2005, n. 168), per gli anni scolastici 2006-07 e 2007-08, rispettivamente, 20.000 e 10.000. Le assunzioni avranno luogo solo dopo aver provveduto all'assegnazione di tutti i posti attualmente vacanti al personale già assunto con contratto a tempo indeterminato.

Nella legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004, art. 1, commi 93 e 98) sono stati indicati i criteri e i limiti che gli Enti locali e gli enti del SSN devono seguire, nel triennio 2005-07, nell'effettuare assunzioni e i risparmi di spesa che si dovrebbero conseguire con il ridimensionamento dei loro organici. In attuazione delle anzidette norme e a seguito degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005 e il 24 novembre 2005, sono stati emanati in data 15.2.2006 due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuano, il primo per le Regioni e gli enti del SSN, il secondo per gli altri enti locali (Province, Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane), i parametri cui gli enti devono attenersi.

Il DL 30.12.2005, n. 272 convertito nella L. 21.2.2006, n. 49 ha previsto, in deroga alle limitazioni poste dalla L. 311 del 2004, che per contrastare e prevenire il crimine organizzato nonché per le esigenze connesse con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali sia autorizzata, dal 1° gennaio 2006, l'assunzione di 1.115 agenti di Polizia.

Dal 2006 per effetto della L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) tutte le Amministrazioni pubbliche possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Gli enti di ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana per il farmaco, l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali, le Università e le Scuole superiori a ordinamento statale, gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono, in deroga ai vigenti divieti, continuare a utilizzare personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

Nel triennio 2006-08 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale delle Amministrazioni statali sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nel 2004. Non sono soggetti alla riduzione gli stanziamenti destinati al personale addetto alla pubblica sicurezza, ai Vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate impegnate nei settori operativi e alla Polizia penitenziaria.

La spesa sostenuta dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli enti del SSN per il proprio personale non può superare, in ciascuno degli anni del triennio 2006-08, quella sostenuta nel 2004 ridotta dell'1 per cento. Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-05, esso deve avvenire con le economie di spesa riferite al 2005. Gli stessi enti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento sia nazionale sia europeo sono ridotte del 10 per cento; analoga riduzione è applicata agli emolumenti erogati agli amministratori regionali e locali. Sempre nella misura del 10 per cento sono state diminuite le indennità spettanti agli organi collegiali presenti nelle Amministrazioni pubbliche e ai consulenti.

Sempre la L. 266 del 2005 concede ai Ministeri della Giustizia, per i Beni e le attività culturali, della Salute, all'INPS, all'INPDAP, all'INAIL e all'ENPALS, all'Agenzia del territorio e a quella per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, al Corpo forestale dello Stato di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006. A queste stesse istituzioni, al fine di assicurare un carattere di continuità all'attività svolta dal personale con contratto a termine è consentito, per un contingente non superiore alle 7.000 unità, di indire concorsi per titoli ed esami. La sostituzione del personale assunto a tempo determinato con quello assunto con concorso avverrà nel biennio 2007-08.

Nel 2006, per svolgere compiti connessi con l'ordine e la sicurezza sociale, è autorizzata l'assunzione di 2.500 nuovi addetti. Al fine di potenziare nel triennio 2006-08 l'azione di vigilanza e contrastare il lavoro sommerso e irregolare è stato varato un piano al quale partecipano il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL. Allo scopo, in deroga al divieto di nuove assunzioni (art. 1, comma 95, L. 311 del 2004), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere 870 ispettori.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Il DM 15.3.2005 ha confermato per il triennio 2005-07 i limiti di giacenza dei conti di tesoreria intestati agli enti assoggettati al regime della Tesoreria unica già stabiliti per il 2004 (DM 5.3.2004).

Al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel *Documento di programmazione economico-finanziaria* per il triennio 2005-07 e nelle sue note di aggiornamento, la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha fissato che la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche non possa aumentare in misura superiore al 2 per cento rispetto alle previsioni indicate nella *Relazione previsionale e programmatica* del 2004. Le Amministrazioni pubbliche riportate nell'elenco 1 della L. 311 del 2004, titolari di un conto presso la Tesoreria dello Stato, non hanno potuto effettuare prelevamenti dai rispettivi conti per importi superiori a quelli effettuati nel corrispondente bimestre dell'anno precedente aumentati del 2 per cento (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*). È stata prorogata al 2007 la validità delle norme riproposte dalla L. 27.12.2002, n. 289 (per gli anni 2003-05) e dalla L. 23.12.2000, n. 388 (per gli anni 2001-02), introdotte dalla L. 27.12.1997, n. 449 (art. 47, comma 1), volte a ridurre le giacenze degli enti obbligati a detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato (i pagamenti a carico del bilancio statale vengono effettuati solo quando i depositi raggiungono i limiti stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle finanze). Per gli Enti locali le disposizioni continuano a essere applicate a tutte le Province e ai Comuni con più di 50.000 abitanti.

La stessa L. 311 ha disposto per il triennio 2005-07 limiti all'incremento delle spese effettuate dagli enti non territoriali (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Per far fronte alle esigenze informative connesse con il rispetto delle regole di bilancio stabilite in ambito europeo è stato istituito il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope; cfr. il riquadro: *Il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici*, in *Bollettino Economico*, n. 43, 2004). Il sistema prevede la rilevazione telematica delle entrate e delle spese di cassa di tutti gli enti appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche; la sua introduzione determina il superamento del sistema

di Tesoreria unica (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2004 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

In data 18.2.2005, in attuazione dell'art. 28, comma 5, della L. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 79, della L. 311 del 2004, sono stati emanati tre decreti ministeriali che contengono la codificazione, le modalità e i tempi di attuazione del Siope per le Regioni, gli Enti locali e le Università.

Il DM 8.7.2005 ha stabilito che tutti gli enti che si sono candidati e che hanno superato la verifica della Banca d'Italia (si ricorda che la Banca su incarico del Ministro dell'Economia e delle finanze è stata designata a realizzare e gestire il nuovo sistema), volta a stabilire che il loro tesoriere è in grado di collegarsi con il Siope, siano ammessi, dal 1° settembre 2005, alla sperimentazione.

Con l'avvio della sperimentazione, le entrate proprie degli enti che vi aderiscono non sono soggette al riversamento nei conti della Tesoreria statale. Le somme che affluiscono giornalmente nelle contabilità speciali della Tesoreria unica, comprese le anticipazioni della Tesoreria statale, sono trasferite al tesoriere o al cassiere dell'ente. Le somme che mensilmente affluiscono nei conti correnti che le Regioni detengono presso la Tesoreria sono riversate nei conti tenuti dal tesoriere. Le disponibilità depositate presso il sistema bancario o postale, fatta eccezione per le somme che sono soggette a vincoli, devono prioritariamente essere utilizzate per i pagamenti.

Con il nuovo sistema l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, fatta eccezione per il primo mese, è corrisposta alle Regioni al netto delle somme accreditate nello stesso mese a titolo di IRAP, di addizionale regionale all'Irpef e di compartecipazione all'IVA. Nel caso in cui le somme da accreditare siano superiori all'anticipazione del mese, la compensazione è effettuata sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Regione. Sono previste modifiche alle modalità di corresponsione dei pagamenti effettuati dal Ministero dell'Interno agli Enti locali e da parte del Ministero dell'Istruzione alle Università.

Entro il 31 luglio 2006 il Ministro dell'Economia e delle finanze riferirà al Parlamento i risultati della sperimentazione.

La circolare 9.11.2005, n. 35, in attuazione del DM 18.2.2005, ha fissato al 1° gennaio 2006 la data di avvio del Siope. Da tale data le banche e gli uffici postali tesorieri di Regioni, Province, Comuni con più di 20.000 abitanti e Università non potranno accettare titoli di entrata o di spesa privi del codice gestionale Siope; per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e per gli altri enti locali l'obbligo della codifica scatterà dal 1° gennaio 2007.

La L. 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che nel 2006 i pagamenti effettuati dai Ministeri per investimenti fissi lordi non possano superare il 95 per cento degli investimenti effettuati nel 2004.

I titolari delle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale non possono effettuare pagamenti per un importo superiore all'80 per cento di quelli effettuati nel 2005.

Dal 1° gennaio 2006 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono più soggette alla Tesoreria unica. L'accredito delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di Tesoreria unica è disposto in 5 annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Dal 1° gennaio 2006 la Infrastrutture spa è incorporata nella Cassa depositi e prestiti spa, la quale acquisisce tutti i beni (incluso il patrimonio separato) e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Le obbligazioni emesse e i mutui contratti dalla Infrastrutture spa sino al 31 dicembre 2005 sono integralmente garantiti dallo Stato.

Per garantire gli equilibri di finanza pubblica e il rispetto del Patto di stabilità e crescita è necessario che la finanza regionale e degli altri enti locali operi con quella statale sulla base degli stessi principi; per uniformare i bilanci delle Amministrazioni pubbliche è stato emanato il D.lgs. 12.4.2006, n. 170 che nei tre capi che lo compongono effettua una ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

D – LA POLITICA MONETARIA, GLI INTERMEDIARI E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Riserva obbligatoria

Il Consiglio direttivo della BCE, dal 24 gennaio 2004, ha definito un nuovo calendario dei periodi di mantenimento della riserva obbligatoria (regolamento BCE 12.9.2003, n. 9); le date di inizio e di fine periodo nel calendario sono variabili e sono fissate in relazione alle date delle riunioni nelle quali il Consiglio direttivo della BCE valuta l'orientamento della politica monetaria. Gli ammontari dell'obbligo di riserva sono calcolati, dal 24 gennaio 2004, in base alle consistenze delle passività soggette a riserva alla fine dei tre mesi che precedono il termine del periodo di mantenimento.

Operazioni di rifinanziamento principali

Il Consiglio direttivo della BCE, nell'ambito delle modifiche apportate all'assetto operativo della politica monetaria dell'Eurosistema, con l'atto di indirizzo 1.12.2003, n. 16, ha ridotto, a partire dall'asta del 9 marzo 2004, la durata delle operazioni di rifinanziamento principali da due a una settimana.

Tassi d'interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con la decisione 1.12.2005 il Consiglio direttivo della BCE ha innalzato da 2,00 a 2,25 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 6 dicembre 2005; ha aumentato, con decorrenza 6 dicembre 2005, dal 3,00 al 3,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,00 all'1,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 2.3.2006 il Consiglio direttivo della BCE ha innalzato da 2,25 a 2,50 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 8 marzo 2006; ha aumentato, con decorrenza 8 marzo 2006, dal 3,25 al 3,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,25 all'1,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'Eu-ribor a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tav. A

**RENDIMENTO COMPOSTO MEDIO PONDERATO DEI BOT
A SEI MESI E A DODICI MESI**

Mesi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gennaio	4,595	3,438	2,560	2,059	2,172	2,672
febbraio	4,664	3,471	2,398	2,052	2,169	2,663
marzo	4,462	3,646	2,333	1,927	2,198	2,917
aprile	4,500	3,659	2,391	2,039	2,149	2,990
maggio	4,550	3,655	2,166	2,168	2,088	
giugno	4,312	3,662	1,927	2,195	2,038	
luglio	4,352	3,480	2,003	2,184	2,090	
agosto	4,139	3,309	2,142	2,139	2,132	
settembre	3,731	3,162	2,132	2,219	2,125	
ottobre	3,397	3,017	2,162	2,158	2,273	
novembre	3,156	2,908	2,222	2,180	2,523	
dicembre	3,217	2,779	2,189	2,162	2,603	

Tav. B

**RENDIMENTO LORDO MEDIO MENSILE DEI TITOLI PUBBLICI
SOGGETTI A TASSAZIONE (Rendistato)**

Mesi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gennaio	4,928	4,512	3,672	3,631	3,244	3,332
febbraio	4,939	4,615	3,477	3,552	3,252	3,486
marzo	4,843	4,864	3,495	3,388	3,380	3,687
aprile	4,914	4,872	3,629	3,583	3,226	
maggio	5,050	4,901	3,330	3,754	3,090	
giugno	4,948	4,750	3,106	3,844	2,941	
luglio	4,941	4,557	3,416	3,791	3,010	
agosto	4,726	4,288	3,691	3,641	3,031	
settembre	4,582	4,034	3,668	3,648	2,935	
ottobre	4,288	4,072	3,759	3,528	3,126	
novembre	4,137	4,021	3,875	3,419	3,359	
dicembre	4,369	3,851	3,818	3,278	3,322	

H – LA SORVEGLIANZA E L’OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Bonifici transfrontalieri

Il D.lgs. 28.7.2000, n. 253 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5). Il decreto si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea. Esso impone agli intermediari obblighi di trasparenza delle condizioni applicate a tali operazioni (informazione preventiva e successiva); fissa un termine massimo di esecuzione (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell’ordine), avente natura surrogatoria del termine convenzionale, entro il quale il bonifico deve essere accreditato sul conto dell’ente del beneficiario; stabilisce che quest’ultimo deve mettere a disposizione del beneficiario i fondi entro i termini convenuti o, in assenza di essi, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’importo è accreditato sul suo conto; prevede, nel caso in cui l’operazione non vada a buon fine, il pagamento di una somma a titolo di anticipo del bonifico da rimborsare, nonché l’obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, lo stesso decreto richiede che siano assicurate da parte degli enti, mediante appositi atti di autoregolamentazione, procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie che dovessero insorgere fra gli enti e i propri clienti. In attuazione di questo disposto, il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia (DM 13.12.2001, n. 456) ha stabilito i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività della tutela, e di composizione degli organi decisionali, per assicurarne l’imparzialità e garantire la rappresentatività dei soggetti interessati. Gli atti di autoregolamentazione sono trasmessi dagli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d’Italia, che ne verifica la coerenza con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

Firme elettroniche

Il D.lgs. 23.1.2002, n. 10 ha recepito la direttiva CE 13.12.1999, n. 93 sul riconoscimento legale delle firme elettroniche apportando inoltre le opportune modifiche al DPR 28.12.2000, n. 445. Il decreto equipara giuridicamente alla forma scritta il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; vengono riconosciute più tipologie di firme elettroniche, tra cui la firma digitale già introdotta nell’ordinamento italiano dal DPR 10.11.1997, n. 513. I certificatori delle firme elettroniche esercitano un’attività libera senza necessità di autorizzazione; essa è sottoposta però, in base alla tipologia di certificati emessi, alla preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie), che controlla i profili di sicurezza dell’attività e riconosce i certificatori che possiedono un livello di servizio più elevato in termini di qualità e sicurezza. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 10 del 2002, è stato emanato il DPR 7.4.2003, n. 137 che, tra l’altro, riconosce il ruolo della Banca d’Italia nella definizione delle regole per il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche Amministrazioni e tra queste ultime e soggetti privati. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica Amministrazione (CNIPA), con delibera del 17.2.2005, n. 4, ha emanato apposite regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha trasformato il reato di emissione di assegno senza

autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è punita penalmente. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale di allarme interbancaria – CAI), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per sei mesi, dall'intero circuito degli assegni (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa riguardano i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia con il decreto 7.11.2001, n. 458, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale. In data 16 marzo 2005, la Banca d'Italia, con apposito provvedimento, ha modificato il regolamento 29.1.2002 al fine di specificare le modalità per effettuare le segnalazioni e la consultazione della CAI da parte degli Uffici territoriali del Governo e dell'Autorità giudiziaria, nonché di disciplinare l'ipotesi di sospensione (ovvero di cancellazione temporanea) di una segnalazione dall'archivio per ordine dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

Il D.lgs. 12.4.2001, n. 210 ha recepito la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 concernente il carattere definitivo degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di pagamento o di regolamento di strumenti finanziari. Il provvedimento stabilisce che gli ordini sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza. Esso, inoltre, sancisce l'inapplicabilità della cosiddetta clausola dell'ora zero, in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui essa viene aperta. Il decreto fissa il principio dell'isolamento dalla procedura concorsuale delle garanzie in titoli fornite ai sistemi dal partecipante nonché di quelle prestate alle banche centrali del SEBC per le operazioni di banca centrale. Con riferimento ai sistemi di regolamento delle transazioni su titoli, il decreto, in aggiunta a quanto stabilito dalla direttiva, prevede che il soggetto liquidatore per conto di un intermediario possa, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, soddisfare i propri crediti, trattenendo le somme o i titoli ottenuti in contropartita delle operazioni eseguite in buona fede per conto dell'intermediario stesso. Infine, il provvedimento sancisce che i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione siano sottoposti alle leggi che regolamentano il sistema e che la designazione dei sistemi, ai fini dell'applicazione delle previsioni del decreto, sia effettuata dalla Banca d'Italia per i sistemi di pagamento e dalla stessa, d'intesa con la Consob, per i sistemi di regolamento delle transazioni su strumenti finanziari. Il decreto provvede, in un apposito allegato, a individuare i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso. Il decreto prevede inoltre alcuni adempimenti attuativi: la fissazione dei principi in base ai quali definire il momento di immissione degli ordini nei sistemi, effettuata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il provvedimento 30.9.2002 per i sistemi di regolamento titoli, nonché dalla sola Banca d'Italia, con il provvedimento 5.6.2003 per i sistemi di pagamento; la richiesta agli intermediari italiani

di comunicare a quali sistemi esteri partecipino, nonché ai sistemi italiani di comunicare quali siano i rispettivi partecipanti esteri. Con il provvedimento 9.6.2004 la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob per quanto attiene i sistemi di regolamento titoli, ha dettato le modalità con cui devono essere effettuate dette comunicazioni e ha altresì precisato che ciascun partecipante a sistemi italiani fornisca entro 30 giorni dalla richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo del sistema dei pagamenti europeo TARGET, di cui BI-Rel è la componente nazionale, valido dal 2002. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350 che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-Rel in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *i*) la Banca d'Italia comunichi preventivamente - mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale - la chiusura di BI-Rel in giornate lavorative; *ii*) i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-Rel, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, si comunicano le giornate di chiusura del sistema BI-Rel.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate agli stessi siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. L'obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applica ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia è salita a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro. Il rispetto degli obblighi contenuti nel regolamento è presidiato da sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive introdotte con il D.lgs 24.6.2004 n. 180, emanato in attuazione dell'art. 7 del regolamento stesso. In particolare sono previste: *i*) sanzioni da 10.000 a 100.000 euro (con un minimo di 50.000 euro nei casi più gravi) per la violazione dell'obbligo di equiparazione delle commissioni (art. 3) nonché nei casi di reiterazione la sanzione interdittiva della sospensione dall'attività di bonifici transfrontalieri; *ii*) sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 4) e di diffusione dei codici BIC e IBAN (art. 5). Tali sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della Sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.

Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia

In data 11 novembre 2005 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento che, abrogando il DM 7.5.1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti), ha dato un nuovo quadro di riferimento per l'operatività in Italia del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia (BI-Comp). Rispetto al decreto ministeriale del 1991, le competenze gestionali della Banca d'Italia sono limitate alla sola fase di calcolo dei saldi multilaterali e del loro invio al regolamento; le fasi precedenti (scambio e attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali) vengono invece affidate al mercato per essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori. In coerenza con il principio della non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo, il provvedimento amplia la gamma dei possibili partecipanti al sistema. Le esigenze legate alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – Single Euro Payments Area) hanno poi condotto a prevedere a carico delle infrastrutture che interagiscono con BI-Comp l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con il progetto SEPA.

Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria

Il DM 30.12.2005 detta norme per consentire l'avvio di un'attività di gestione del "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria", al fine di attenuarne la variabilità e migliorarne la prevedibilità, agevolando la gestione del debito pubblico e la copertura del fabbisogno statale. Il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle finanze può disporre operazioni di deposito o di impiego sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro il limite massimo giornaliero di 5 miliardi di euro ed entro il saldo netto annuo di 5 miliardi di euro. Le operazioni sono svolte con asta o attraverso negoziazione bilaterale. Le operazioni svolte con asta sono eseguite dalla Banca d'Italia senza oneri o commissioni a carico del Ministero. Il Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e delle condizioni di mercato, può effettuare direttamente (o autorizzare la Banca a effettuare) operazioni mediante ne-

goziatura bilaterale. Il Ministero condivide con la Banca informazioni previsionali sulle variazioni del Conto, con riferimento alle operazioni di copertura e di formazione del fabbisogno. La Banca condivide con il Ministero il dato a consuntivo del saldo giornaliero e le previsioni relative al Conto. Ai sensi dell'art. 6 del decreto e in base a conformi disposizioni del Ministero, è stato istituito presso la Tesoreria centrale un conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro, sul quale saranno contabilizzate le operazioni descritte. Il conto ha la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica per consentirne la movimentazione senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Il decreto prevede che la Banca invii mensilmente la relativa rendicontazione al Dipartimento del Tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato.

